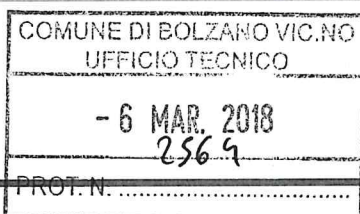


PIANO DEGLI INTERVENTI
art. 17 L.R. 11/2004

Relazione Programmatica



ELABORATO INTEGRATIVO

Comune di Bolzano Vic.no
Galvan Daniele

Il Responsabile Area Tecnica

Il Progettista
Campagnolo Ing. Livio

Realizzazione GIS con *Intergraph GeoMedia*
STUDIO CAMPAGNOLO ING. LIVIO
Via Meucci, 9 36042 Breganze (VI)
e-mail info@studiocampagnolo.com

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

1 - INTRODUZIONE GENERALE AI P.I.

La nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004 prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985.

Il Piano Regolatore Comunale, si articola in:

- **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)** definito come *"strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale"* (art. 12), oppure **Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)**, qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali;
- **Piano degli Interventi (P.I.)**, definito come *"strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità"* (art. 12).

Il Comune di Bolzano Vicentino è dotato di P.A.T., adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21 novembre 2011 ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, approvato nella Conferenza dei Servizi del 20 maggio 2013 e ratificato con Deliberazione n. 127 del 2 luglio 2013 del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale (BUR n. 75 del 30 agosto 2013), e divenuto efficace, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004, quindici giorni dopo la relativa pubblicazione.

L'Amministrazione Comunale, che ha già completato il percorso di formazione del Piano Regolatore Comunale previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 11/2004, intende ora procedere alla redazione di una prima variante al Piano degli Interventi (P.I.). Si rammenta che il P.I. rappresenta lo strumento urbanistico operativo in grado di concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio, i cui contenuti sono stabiliti dall'art. 17 della legge L.R. 11/2004.

2 - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL P.I.

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T., il P.I. è finalizzato a conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo edilizio sostenibile e durevole;
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche;
- difesa dai rischi idrogeologici.

3 - CONTENUTI DEL P.I. - ART. 17 L.R. 11/04

I principali contenuti del P.I., redatto sulla base di previsioni quinquennali, riguardano:

- la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;
- l'aggiornamento ed inserimento cartografico degli edifici dotati di agibilità rilasciate dopo

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

l'approvazione del primo P.I. nonché delle aree già zonizzate ed attuate secondo le varie destinazione d'uso;

- l'individuazione delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. o di comparti urbanistici, dettando criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei P.U.A.;
- la definizione dei parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A. di cui all'art. 20, comma 14 della L.R. 11/04;
- l'individuazione di limitati e contenuti interventi edilizi puntuali (volumi puntuali di nuova costruzione/ampliamento ad uso residenziale);
- la individuazione delle unità minime di intervento (U.M.I.), le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- la definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- la definizione delle modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- l'individuazione delle eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- la definizione e localizzazione delle opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché di quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
- la individuazione e disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'art. 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'art. 37;
- la definizione di una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli artt. 40, 41 e 43 della L.R. 11/04;
- l'adeguamento anche cartografico della disciplina per le zone agricole, ai sensi degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004, attraverso uno specifico studio e censimento delle varie aziende agricole, una determinazione del carico biologico delle attività, una classificazione e rilievo dei manufatti a servizio che su di esse insistono, il tutto secondo le norme e le disposizioni della legge regionale vigente e specificatamente il punto 5) della D.G.R.V. n. 856 del 15/05/'12 *"Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto"*;
- lo studio per l'eventuale recepimento delle schede normative relative agli *"Edifici agricoli non più funzionali"* e della relativa disciplina mediante schedatura;
- la definizione della normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;
- la definizione di eventuali minori distanze rispetto a quelle previste dall'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di P.U.A. planivolumetrici e nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

4 - CONTENUTI OPERATIVI ED ELABORAZIONI DEL P.I. - ARTT. 17-40-41-43 L.R. 11/04

- a) **SUDDIVIDERE** il territorio comunale in **ZONE TERRITORIALI OMOGENEE**;
- b) **INDIVIDUARE** le aree ove gli interventi sono subordinati:
- alla predisposizione di P.U.A. (art. 20) o di COMPARTI urbanistici (art. 21) e **DETTARE CRITERI e LIMITI** per la modifica dei perimetri da parte dei P.U.A.(art. 20 comma 14);
- c) **DEFINIRE i PARAMETRI** per la individuazione delle varianti ai P.U.A. di cui all'art. 20, comma 14 (che non incidono sui criteri informativi dei P.U.A. medesimi);
- d) **INDIVIDUARE le UNITA' MINIME D'INTERVENTO**, le **DESTINAZIONI D'USO** e gli **INDICI EDILIZI**;
- e) **DEFINIRE** le modalità d'intervento sul **PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE** da salvaguardare;
- f) **DEFINIRE** le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- g) **INDIVIDUARE** le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- h) **DEFINIRE e LOCALIZZARE**:
- le opere e i servizi pubblici;
 - di interesse pubblico;
 - relative a reti e servizi di comunicazione da realizzare o riqualificare (DL_{gs} 259/03);
- i) **INDIVIDUARE e DISCIPLINARE** le attività produttive:
- da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti;
 - quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento, anche mediante l'eventuale riconoscimento di CREDITI EDILIZI (art. 36) e l'utilizzo di eventuali COMPENSAZIONI (art. 37);
- j) **DETTARE** la specifica disciplina con riferimento:
- ai centri storici (art. 40 comma 5);
 - a) caratteristiche tipologiche
 - b) categoria di intervento edilizio
 - alle fasce di tutela e di rispetto (art. 41)
- applicando art. 41 comma 2 per aree urbanizzate distanze diverse da art. 41 comma 1 lettera g)
- alle zone agricole (art. 43 comma 2);
 - a) ambiti aziende agricole esistenti
 - b) ambiti in cui non è consentita l'edificazione
 - c) ambiti per interventi di frammentazione fondiaria e attività colturali intensive
 - d) destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali
 - e) modalità costruttive di serre fisse
- k) **DETTARE** la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con riferimento alle:
- attività commerciali;
 - al piano urbano del traffico;
 - al piano urbano dei parcheggi;
 - al piano per l'inquinamento luminoso;

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

- al piano per la classificazione acustica;
- ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;

Come precedentemente già accennato, l'Amministrazione Comunale ha già completato il primo percorso di formazione del Piano Regolatore Comunale, previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 11/2004, avendo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 di reg. in data 30 dicembre 2014 il primo Piano degli Interventi, strumento urbanistico operativo in grado di concretizzare alcune scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio stesso, i cui contenuti erano stabiliti nella medesima legge dall'art. 17 mentre le procedure dal successivo art. 18 della L.R. 11/2004.

A seguito della gestione del citato primo P.I., oltre anche in conseguenza a specifiche esigenze formulate dai cittadini, l'Amministrazione ha inteso opportuno redigere una prima variante al P.I. (var. n. 1 al P.I.).

Ai sensi dell'art. 18 della citata L.R. n. 11/04 il Sindaco ha predisposto, prima della redazione della proposta di variante al P.I., un documento in cui sono stati evidenziati, secondo le priorità amministrative, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le eventuali opere pubbliche da realizzare nonché gli effetti attesi; tali prerogative sono state illustrate presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale (rif. Delibera di C.C. n. 34 di reg. in data 28 giugno 2016).

Con detto documento, e la relativa illustrazione al Consiglio Comunale, l'Amministrazione ha dato formale avvio alla procedura di approvazione della variante al Piano - a cui è seguita la stesura del progetto - che terrà conto delle attività di partecipazione e di consultazione.

Al riguardo della recente legge regionale n. 14 del 06 giugno 2017 - "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO", i Piani degli interventi (P.I.) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).

Quindi, mantenendo comunque valide le scelte e le direttive generali del P.A.T. - strumento urbanistico generale privo di forme rigide di programmazione attuativa e concepito come struttura organizzativa aperta alle esigenze dell'Amministrazione e dei singoli cittadini - l'Amministrazione Comunale ha inteso determinare un nuovo progetto di coordinamento urbanistico perequato.

A - L'art. 7 della L.R. n. 4 del 16 marzo 2015 - *Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili* - prevede la possibilità, in conformità di precise richieste formulate e ritenute coerenti dall'Amministrazione comunale secondo le finalità di contenimento del consumo del suolo, di formulare una nuova riclassificazione di aree edificabili per privarle della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e conseguentemente renderle di fatto inedificabili. L'accoglimento di tali richieste vengono effettuate mediante l'approvazione dell'attuale apposita variante al piano degli interventi (P.I.) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del P.A.T. e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).

B - Dopo la fase valutativa delle manifestazioni di interesse pervenute, alla luce dei criteri di ammissibilità e

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

modalità per la determinazione del “**Contributo di Sostenibilità**” per il maggior carico urbanistico derivante dalle trasformazioni inerenti l’edificabilità di nuove aree individuate dal Piano degli Interventi, oltre alla verifica di compatibilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti comunale e sovraordinati, si è dato corso alla definizione ed elaborazione della variante n. 1 al Piano degli Interventi, contenente anche le relative schede progettuali, oggetto di adozione e successiva approvazione. In forza dei “**Criteri di ammissibilità e modalità per la determinazione del Contributo di Sostenibilità**” – che hanno disposto l’obbligo di presentare una specifica richiesta, da parte dei soggetti interessati, per la trasformazione urbanistica – alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute, corredate della documentazione necessaria e dell’impegnativa unilaterale debitamente sottoscritta o comunque da sottoscrivere prima dell’approvazione dello strumento urbanistico generale, assieme alle varianti ex art. 7 della L.R. n. 4/2015 ed alla rivisitazione dei gradi di protezione dei fabbricati, è stato possibile stilare il seguente elenco riepilogativo:

1. Le variazioni generali previste dalla var. n. 1 del P.I. vengono pertanto così riepilogate:

N	Richiedente	Tipologia di intervento
01	Rossetto Ludovico	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 618 m ³
02	Valente Adriano	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato
03	Facchinello Dino	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato
04	Sartori Maria Angela	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 960 m ³
05	Ippino Ermes	Ampliamento della Z.T.O. residenziale C1/15 per una superficie di 239 m ²
06	Pagiusco Lina	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 738 m ³
07	Baccarin Angelo, Gianfranco, Lucia, Manuela, Manfrin Caterina	Modifica della scheda A 010 – A 011
08	Biasia Marisa, Nives, Orlando; Giacomo, Eraldo, Margherita	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato
09	Pilotto Luigi	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato
10	Ass. di utilità sociale “Il Pomodoro” onlus	Modifica della scheda A 006
11	Pelizzer Livio	Intervento puntuale residenziale per 400 m ³
12	Strazzabosco Domenico	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 274,60 m ³
13	Valente Renato, Chiara, Elena	Intervento puntuale residenziale per 300 m ³
14	Blue Immobiliare s.r.l.	Ampliamento della Z.T.O. residenziale C2/30 e C2/31 per una superficie di 1.397 m ²
15	Galvan Mario s.r.l.	Riperimetrazione entro il limite del 10% della zona F per una superficie di 1.511 m ²
16	Morello Ido e Riccardo	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato
17	Benetti Claudio	Intervento puntuale residenziale per 1.200 m ³
18	Caoduro Costruzioni s.r.l.	Modifica della scheda A 047
19	Benetti Ermenegildo	Intervento puntuale residenziale per 805 m ³
20	De Boni Norberto	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 581 m ³
21	Rizzotto Federico	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 1.130 m ³
22	Damo Lia	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato
23	Immobiliare Progresso s.r.l.	Ampliamento della zona produttiva D per una superficie di 4.020 m ²
24	De Marchi Anna Maria	Nuovo perimetro del P.d.I.R. “Ca’ Bianca”
25	Spiller Zeffirino	Modifica della scheda A 061
26	Concato Giuseppe	Intervento puntuale residenziale per 350 m ³
27	Galvanetto Giovanni	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 662 m ³
28	Cazzola Paolo Ettore	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 300 m ³
29	Santin Paolo	Modifica della scheda A 003
30	Giemme Stile s.r.l.	Modifica della scheda A 053
31	Fonderia Zardo S.p.A.	Modifica della scheda prod. 001
32	Pagiusco Cristina	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato
33	Novello Elena	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 112 m ³
34	Zanini Roberto	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 525 m ³

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

35	Indirizzo dell'Amministrazione Comunale	Ampliamento della Z.T.O. F3/2 per una superficie di 1.503 m ² e della Z.T.O. F3/3 per 20.406 m ²
36	Sperotto Monia	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 800 m ³
37	Genero Silvano	Intervento puntuale residenziale per 136 m ³
38	Pegoraro Bertilla	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 263,78 m ³

2. Le variazioni previste dalla var. n. 1 del P.I. di cui all'art. 7 della L.R. n. 4 /15

N	Richiedente	Zona edilizia originaria	Tipologia di intervento
01	Stella Ottilia e Elsa	ZTO C1/54	Riconversione ZTO C1/54 in zona agricola per 1.062 m ²
02	Giaretta Bertilla, Gasparotto Sante e Renato	ZTO B12 – B17	Riconversione ZTO B12 – B17 a verde privato per 731 + 176 m ²
03	Giaretta Bertilla, Gasparotto Sante e Renato	PEC 2	Riconversione PEC 2 a verde privato per 752 m ²
04	Giaretta Bertilla, Gasparotto Sante e Renato	ZTO C2/4 –F32 – F5	Riconversione ZTO C2/4 –F32 – F5 a verde privato per 13.576 m ²
05	Cavazzin Franco	ZTO B5	Riconversione ZTO B5 a verde privato per 331 m ²
06	Zamberlan Giampietro	ZTO C1/4 – C1/5	Riconversione ZTO C1/4 – C1/5 in zona agricola per 583 + 1.277 m ²
07	Cavazzin Igino	ZTO C1/13 – A 14	Riconversione ZTO C1/13 – A 14 in zona agricola per 548 + 315 m ²
08	Cabrellon Gianfranco	ZTO B20	Riconversione ZTO B20 a verde privato per 455 m ²
09	Fiori Doriana	ZTO B2	Riconversione ZTO B2 a verde privato per 567 m ²
10	Secondin Tommaso	ZTO E4/9	Riconversione ZTO E4/9 in zona agricola per 2.675 m ²

Oltre a tali previsioni edilizie sono stati precisati gli elaborati cartografici del piano, in modo da aggiornare ed aggiornare le precedenti attuazioni dello strumento urbanistico generale.

L'avvio ad un nuovo Piano degli Interventi (var. n. 1 al P.I.), previsto dalla legge regionale è reso possibile in considerazione della flessibilità e dell'adattamento delle impostazioni urbanistiche del P.A.T. nonché per la facilità di correzione del percorso attuativo dell'assetto edilizio comunale.

In ogni caso, il Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive generali fornite dal P.A.T. e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successive attuazioni degli obiettivi generali del P.A.T. stesso.

L'individuazione delle modifiche al Piano degli Interventi vengono allegate, in particolare ed in calce, alla presente relazione programmatica oppure su appositi fascicoli di confronto.

5 - ACCORDI PUBBLICO PRIVATO (ART. 6 L.R. 11/04)

Non sono pervenute alla Giunta Comunale proposte di accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 e delle Norme Tecniche del P.A.T.; pertanto nella var. n. 1 al P.I. non sono state introdotte "aree oggetto di perequazione" indicanti elementi di pianificazione o proposte di progetti nonché iniziative di rilevante interesse pubblico riguardanti interventi urbanistici da localizzare sia nelle aree di nuova urbanizzazione, che in quelle da recuperare o riqualificare.

6 - VARIAZIONI INTRODOTTE ALLE N.T.O.

La variazione introdotta alle N.T.O., sotto riportata con la norma vigente in parallelo per un rapido confronto, viene come qui di seguito descritta:

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

N.T.O. VIGENTI	N.T.O. DI VARIANTE
Art. 9 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.) <i>omissis</i> 9. Qualora si intenda avvalersi della facoltà descritta al p.to 8, il P.U.A. deve essere corredato dagli atti di vincolo " <i>altius non tollendi</i> ", nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e " <i>non aedificandi</i> ", relativamente alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti. <i>omissis</i>	Art. 9 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.) <i>omissis</i> 9. Qualora si intenda avvalersi della facoltà descritta al p.to 8, il P.U.A. deve essere corredato dagli atti di vincolo " <i>altius non tollendi</i> ", nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e " <i>non aedificandi</i> ", relativamente alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti. 10. Ai sensi dell'art. 12 del DLgs 152/2006 e delle DGRV 791/2009 e DGRV 1717/2013 e s.m.i., i P.U.A. andranno accompagnati da un Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità ad una eventuale procedura di VAS. <i>omissis</i>
Art. 15 - NORME A FAVORE DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE Il P.I., con l'obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, promuove ed incentiva la realizzazione di interventi edilizi che prevedano soluzioni impiantistiche e/o materiali per dotare e portare gli edifici ad una categoria a basso consumo energetico con particolare riferimento all'applicazione di fonti rinnovabili energetiche; tali edifici dovranno essere dotati al momento della richiesta di agibilità di un attestato di certificazione energetica, compatibilmente rilasciato da Enti allo scopo organizzati tipo VI.ENERGIA, CASA CLIMA, etc., facenti ricadere l'unità e/o complesso edilizio in classe "A" o "B" (classificazione degli edifici in clima standard "2379 GG"). <i>omissis</i>	Art. 15 - NORME A FAVORE DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE Il P.I., con l'obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, promuove ed incentiva la realizzazione di interventi edilizi che prevedano soluzioni impiantistiche e/o materiali per dotare e portare gli edifici ad una categoria a basso consumo energetico con particolare riferimento all'applicazione di fonti rinnovabili energetiche; tali edifici dovranno essere dotati al momento della richiesta di agibilità di un attestato di certificazione energetica (Ape) redatto secondo le modalità previste dal D.Lgs 192/05 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i. nonché del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 59/2009 e D.I. 26/06/2015. <i>omissis</i>
Art. 26 - ZONE A - RESIDENZIALI DEI NUCLEI STORICI <i>omissis</i> 2 - Nuclei e centri storici II P.I. individua come Zone A gli insediamenti aventi caratteristiche architettoniche e ambientali di particolare pregio, con le rispettive aree di pertinenza. Tutti gli interventi sull'edificato dovranno attenersi alla normativa specifica, in relazione ai gradi di protezione previsti per gli stessi. a - Attuazione del P.I. Il P.I. si attua attraverso intervento edilizio diretto sugli edifici secondo le modalità sviluppate e contenute nelle schedature allegate al P.I. Se in sede esecutiva di rilievo critico emergessero elementi tali da richiedere una maggiore cautela negli interventi edilizi previsti, in tal caso, il Responsabile del Procedimento può disporre l'applicazione di una graduatoria di maggior tutela rispetto a quella prevista. Sono comunque sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a),	Art. 25 - ZONE A - RESIDENZIALI DEI NUCLEI STORICI <i>omissis</i> 2 - Nuclei e centri storici II P.I. individua come Zone A gli insediamenti aventi caratteristiche architettoniche e ambientali di particolare pregio, con le rispettive aree di pertinenza. Tutti gli interventi sull'edificato dovranno attenersi alla normativa specifica, in relazione ai gradi di protezione previsti per gli stessi. a - Attuazione del P.I. Il P.I. si attua secondo le modalità contenute nei vigenti Piani Particolareggiati (P.P.) e Piani di Recupero (P.di.R.) di iniziativa pubblica oppure con nuovi P.U.A., e ciò in assenza di piani o nelle zone degradate, da predisporre secondo i parametri più avanti descritti. Se in sede esecutiva di rilievo critico emergessero elementi tali da richiedere una maggiore cautela negli interventi edilizi previsti, in tal caso, il Responsabile del Procedimento può disporre l'applicazione di una graduatoria di maggior tutela rispetto a quella prevista. Sono comunque sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a),

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

b), c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. In deroga alle disposizioni del R.E., potranno essere mantenute altezze nei locali inferiori ai minimi da questo previsti, fatto salvo il parere favorevole del competente responsabile sanitario. Per gli edifici in contrasto con l'ambiente può essere prevista la demolizione senza ricostruzione oppure, in alternativa, il trasferimento del volume, attraverso un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), in zone adiacenti però aventi solamente destinazione residenziale. <i>omissis</i> Art. 30 - NORME COMUNI ALLE ZONE PRODUTTIVE (ZONE D) <i>omissis</i> 3. Destinazioni d'uso 3.1. Destinazioni d'uso consentite Sono consentite le destinazioni d'uso di seguito indicate: - Attività produttive, industriali e artigianali e di servizio. - Uffici pubblici e privati a servizio delle attività produttive e non. - Mostre e negozi a servizio delle attività produttive e non. - Depositi e magazzini. - Impianti e attività a servizio del traffico (officine, garage, distributori, etc.). - Attività di spedizione merci, deposito automezzi, etc. - Abitazioni per il titolare dell'attività insediata e il personale di custodia. Le abitazioni per il titolare e il personale di custodia sono ammesse in ogni edificio destinato ad attività produttive e di servizio, indipendentemente dal numero di aziende in esso insediate, purché la loro superficie utile complessiva non sia superiore a 200 m², con una volumetria massima di 500 m³. In tutte le zone produttive è vietato l'insediamento delle seguenti attività produttive insalubri di prima classe, di cui al D.M. 5 settembre 1994 del Ministero della Sanità «Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 215 del T.U. Leggi Sanitarie»: 1. industrie chimiche; 2. industrie farmaceutiche; 3. concerie; 4. tintorie; 5. industrie o laboratori artigianali la cui attività prevalente sia il trattamento in superficie dei metalli; 6. attività di trattamento e/o smaltimento rifiuti conto terzi; 7. industrie e laboratori artigianali per la produzione di circuiti stampati; 8. industrie o laboratori artigianali per la produzione di accumulatori.	b), c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. In deroga alle disposizioni del R.E., potranno essere mantenute altezze nei locali inferiori ai minimi da questo previsti, fatto salvo il parere favorevole del competente responsabile sanitario. Sugli edifici privi di grado di protezione sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, anche con recupero dei sottotetti e ricomposizione delle coperture; potranno inoltre essere realizzate terrazze a vasca riducendo la copertura del piano di falda fino alla percentuale del 10%. Per gli edifici in contrasto con l'ambiente può essere prevista la demolizione senza ricostruzione oppure, in alternativa, il trasferimento del volume, attraverso un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), in zone adiacenti però aventi solamente destinazione residenziale. <i>omissis</i> Art. 29 - NORME COMUNI ALLE ZONE PRODUTTIVE (ZONE D) <i>omissis</i> 3. Destinazioni d'uso 3.1. Destinazioni d'uso consentite Sono consentite le destinazioni d'uso di seguito indicate: - Attività produttive, industriali e artigianali e di servizio. - Uffici pubblici e privati a servizio delle attività produttive e non. - Studi professionali medici in genere, fisioterapisti e centri riabilitativi. - Mostre e negozi a servizio delle attività produttive e non. - Locali e spazi adibiti alla ristorazione o al riposo temporaneo. - Depositi e magazzini anche per il commercio all'ingrosso. - Impianti e attività a servizio del traffico (officine, garage, distributori, etc.). - Attività di spedizione merci, deposito automezzi, etc. - Abitazioni per il titolare dell'attività insediata e il personale di custodia. Le abitazioni per il titolare e il personale di custodia sono ammesse in ogni edificio destinato ad attività produttive e di servizio, indipendentemente dal numero di aziende in esso insediate, purché la loro superficie utile complessiva non sia superiore a 200 m², con una volumetria massima di 500 m³. In tutte le zone produttive è vietato l'insediamento delle seguenti attività produttive insalubri di prima classe, di cui al D.M. 5 settembre 1994 del Ministero della Sanità «Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 215 del T.U. Leggi Sanitarie»: 1. industrie chimiche; 2. industrie farmaceutiche; 3. concerie; 4. tintorie; 5. industrie o laboratori artigianali la cui attività prevalente sia il trattamento in superficie dei metalli; 6. attività di trattamento e/o smaltimento rifiuti conto terzi; 7. industrie e laboratori artigianali per la produzione di circuiti stampati;
--	---

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

Altre attività insalubri di prima classe di cui al soprascritti D.M., previo parere favorevole della U.L.L.S. e degli altri organi competenti, potranno essere autorizzate dal Responsabile dell'area, tenuto conto dei seguenti parametri: 1. tipo di attività; 2. potenzialità inquinante; 3. dimensioni dell'intervento. <i>omissis</i>	8. industrie o laboratori artigianali per la produzione di accumulatori. Altre attività insalubri di prima classe di cui al soprascritti D.M., previo parere favorevole della U.L.L.S. e degli altri organi competenti, potranno essere autorizzate dal Responsabile dell'area, tenuto conto dei seguenti parametri: 1. tipo di attività; 2. potenzialità inquinante; 3. dimensioni dell'intervento. Inoltre, l'ampliamento di una esistente attività produttiva inserita in I^a classe potrà essere autorizzato nel rispetto dei parametri edilizi della Z.T.O. del lotto del fabbricato di pertinenza nonché nel rispetto delle caratteristiche igienico-sanitarie compatibili con le norme sanitarie, a giudizio dello Spisal, con la sicurezza aziendale dell'ambiente di lavoro e con l'ambito di inserimento. <i>omissis</i>
Art. 32 - SOTTOZONA D3 - Zona produttiva di riqualificazione <i>omissis</i> 2. Parametri urbanistici - Superficie coperta: non superiore al 30% della superficie fondiaria. - Piazzali di sosta per gli autoveicoli interni al lotto: in misura non inferiore al 10% della superficie del lotto edificabile. - Aree alberate con essenze arboree autoctone in misura non inferiore al 10% della superficie del lotto edificabile. All'interno di tali aree devono essere poste a dimora in forma definitiva essenze arbustive di altezza non inferiore a 2,50 ml., nella misura di quattro piante per ogni 100 m² (cento) di superficie non coperta. La localizzazione di tali aree deve essere funzionale alla riduzione dell'impatto visivo e ambientale rispetto al paesaggio circostante.	Art. 32 - SOTTOZONA D3 - Zona produttiva di riqualificazione <i>omissis</i> 2. Parametri urbanistici - Superficie coperta: non superiore al 30% della superficie fondiaria. - Piazzali di sosta per gli autoveicoli interni al lotto: in misura non inferiore al 10% della superficie del lotto edificabile. - Aree alberate con essenze arboree autoctone in misura non inferiore al 10% della superficie del lotto edificabile. All'interno di tali aree devono essere poste a dimora in forma definitiva essenze arbustive di altezza non inferiore a 2,50 ml., nella misura di quattro piante per ogni 100 m² (cento) di superficie non coperta. La localizzazione di tali aree deve essere funzionale alla riduzione dell'impatto visivo e ambientale rispetto al paesaggio circostante. 3. Prescrizioni particolari - Per la Z.T.O. D3/2 rimangono in vigore gli indici urbanistici stereometrici del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 15.10.2001 e s.m.i.

7 - PROGRAMMAZIONE TEMPORALE

Una componente di forte innovazione rispetto al P.R.G. è data dalla necessità di individuare una programmazione temporale degli interventi prefigurati nel disegno di piano (massimo cinque anni).

Oltre ad essa restano comunque salde alcune regole, in parte previgenti, che il primo P.I. rispetta:

- dalla data dell'adozione del P.I., fino all'entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e s.m.i.;
- l'approvazione del P.I. comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace;
- i vincoli preordinati all'esproprio definiti dal P.I. hanno durata di cinque anni e possono essere

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

reiterati una sola volta e per la stessa durata.

La novità più rilevante, quindi, rispetto al P.R.G. è quella che decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/04 (Aree non pianificate).

All'interno di questo quadro temporale di riferimento il Comune di Bolzano Vicentino identifica la seguente programmazione temporale rispetto agli interventi evidenziati nelle priorità operative:

- 1) revisione e semplificazione della normativa edificatoria;
- 2) limitati e puntuali interventi edilizi;
- 3) sviluppo dei servizi e della qualità abitativa.

8 - PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO

Considerando che il dimensionamento del P.A.T. era calcolato per soddisfare le esigenze abitative/produktive del prossimo decennio è necessario che i P.I. definiscano quale quota di dimensionamento intende esprimere, e quale lasciare residuale ai successivi piani operativi.

Dall'analisi delle esigenze contingenti, dalle proposte pervenute e seguenti formalizzazioni in accordi pubblico-privato, risulta coerente attribuire al presente P.I., secondo le specifiche valutazioni derivanti dagli indirizzi amministrativi, una ulteriore percentuale del dimensionamento complessivo del P.A.T., al fine di soddisfare solamente le reali esigenze famigliari o altre obiettive situazioni contingenti: la rimanente quota di trasformabilità potrà esprimersi in tempi successivi in base ai futuri indirizzi espressi dall'amministrazione.

Logicamente e tecnicamente concatenata a tale decisione risulta anche l'attribuzione della quota di zona agricola trasformabile ad esso riservata.

Il dimensionamento del P.I., coerentemente con le osservazioni riportate nelle analisi socio-demografiche del P.A.T. vigente, è quindi calcolato come capace di soddisfare le volumetrie (o le superfici) rese disponibili e viene riportato nello specifico elaborato di piano.

La conseguente dotazione di aree a servizi calcolata sul dimensionamento del piano degli interventi, risulta soddisfatta attraverso il rispetto dei parametri dimensionali di legge. Il dimensionamento dei servizi previsti dal P.I. inoltre risulta coerente con le tipologie e quantità di servizi necessari a soddisfare le esigenze reali degli insediamenti esistenti e di nuova previsione e soddisfa altresì il carico delle aree per servizi complessive previsto dal P.A.T.

9 - REGISTRO CREDITI EDILIZI

Il credito edilizio (art. 36 della L.R. 11/04) viene conseguito dai proprietari di aree ed edifici appositamente individuati, riconoscendo una quantità volumetrica a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue e dell'eliminazione degli elementi di degrado, purché non realizzati in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi. Il Piano degli Interventi, per conseguire tale obiettivo di riordino urbanistico e definito dall'art. 52 delle Norme Tecniche Operative, non prevede l'individuazione di

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

edifici da assoggettare con apposita simbologia all'istituto del credito edilizio e quindi il P.I. non prevede:

- l'individuazione degli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi;
- l'attribuzione alle varie zone territoriali di indici di edificabilità differenziati;
- l'eventuale recupero del credito in sito previa apposita analisi di valutazione ambientale positiva.

10 - SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMATATA

Con il P.A.T. si è determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a favore di zone con destinazione diversa da quella agricola, ottenuto avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004.

Per il Comune di Bolzano Vicentino, la quantità di SAU trasformabile in dieci anni prevista dal P.A.T. ammonta complessivamente a **243.115 m²**, a partire da fine anno 2013.

Il consumo di area agricola derivante dalla approvazione del primo P.I. è risultato pari a circa **2.388 m²**, con un residuo trasformabile quindi per i successivi P.I. ancora di **240.727 m²**, comunque nelle more dei contenuti che verranno dettati dall'applicazione della L.R. 06 giugno 2017, n. 14 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO".

Nel pratico calcolo successivo, secondo quanto stabilito dall'art. 11 delle NTA del P.A.T., non concorrono al consumo di superficie:

- le aree già inserite nel P.R.G. con destinazione diversa dalla ZTO E, qualora le stesse siano confermate in sede di approvazione;
- le superfici esistenti a standard;
- gli ambiti di edificazione diffusa, se non per il solo sedime delle nuove edificazioni;
- gli ampliamenti in zona agricola;
- il cambio colturale anche in boschi di pianura;
- gli interventi dovuti a legislazione di livello superiore;
- i parchi di interesse comunale;
- gli interventi agricoli previsti da apposito piano aziendale ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/04;
- tutte le aree a standard che possono avere utilizzi similari a quelli agricoli escluse le nuove edificazioni;
- tutte le aree interessate da ambiti normati ai sensi degli artt. 22 "*Indirizzi e criteri per le pertinenze scoperte da tutelare*" e 23 "*Indirizzi e criteri per i contesti figurativi dei complessi monumentali e delle ville venete*" delle norme del P.A.T.;
- ambiti di scarico dei crediti edilizi previa trasformazione in SAU dell'area individuata.

È ammessa, la conversione di SAU con destinazione urbanistica diversa, purché vi sia una trasposizione di pari superficie, all'interno dell'ambito SAU.

La determinazione della SAU trasformata con la presente var. n. 1 al P.I. risulta:

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

	Destinazione di zona		Superficie m ²
	P.I. vigente	Var. n. 1 al P.I.	
Zona agricola trasformata dal P.I.	Zona agricola	ATO _1	22.147
	=====	ATO _2	=====
	=====	ATO _3	=====
	Zona agricola	ATO _4	1.397
	Zona agricola	ATO _5	4.020
	Zona agricola	ATO _6	=====
	=====	ATO _7	=====
	=====	ATO _8	=====
	=====	ATO _9	=====
	Zona agricola	sedime delle nuove edificazioni puntuali nelle zone diffuse	524
	TOTALE		28.087

Il consumo complessivo di zona agricola risulta di circa **28.087 m²**, cioè pari al **11,668%** rispetto ai complessivi residui **240.727 m²** della superficie totale trasformabile residua; la SAU ancora disponibile per i futuri nuovi P.I. risulta di conseguenza pari a **212.640 m²**, salvo quanto prevederanno le norme attuative previste dalla legge regionale n. 14 del 06 giugno 2017 - "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO".

11 - COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Nell'obiettivo di realizzare una dinamica dell'uso del suolo rispettosa dei principi di salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico, sulla base del quadro conoscitivo e delle pratiche informazioni acquisite, in coerenza con quanto previsto dall'All. "A" della D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, la classificazione degli interventi urbanistici è stata da questo allegato regionale suddivisa oltre che sulla base principalmente della superficie dell'area di intervento ma anche dal grado di impermeabilizzazione avvenuta nella trasformazione edilizia; tale classificazione viene riportata nella seguente tabella:

Classe di Intervento	Definizione
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha
Modesta impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha
Significativa impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con Imp <0,3
Marcata impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici superiori a 10 ha con Imp >0,3

Nelle varie classi di intervento sopra-esposte dovranno in generale essere adottati i seguenti criteri minimi:

- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali superfici drenanti dei parcheggi;
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

dimensioni di un tubo di diametro $\varnothing$ 200 mm. e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;

- nel caso di significativa impermeabilizzazione, oltre al tecnico dimensionamento dei volumi compensativi, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione (invarianza idraulica);
- nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

Il Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, con la collaborazione degli enti preposti alla gestione delle acque superficiali (Comuni e Consorzi di Bonifica), ha emanato una serie di Ordinanze che impongono la redazione di relazioni di compatibilità idraulica a tutti gli interventi edificatori che comportano un'impermeabilizzazione superiore a 200 m², ponendo quindi un limite maggiormente restrittivo di quello dell'allegato alla delibera regionale.

Si precisa poi che in ogni intervento urbanistico e/o edilizio, ed a parità di evento di pioggia, l'eventuale rete di smaltimento delle acque meteoriche deve prevedere valori di portata massima almeno non superiori a quelli stimabili nella situazione ante intervento, valori normalmente forniti dal competente Consorzio di bonifica. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, maggiorando la volumetria profonda destinata ad immagazzinare la precipitazione, ed operando in modo che allo scarico una apposita strozzatura idraulica permetta di acquisire la limitazione della portata; in assenza di studi più precisi, il volume complessivo da invasare, con la sola esclusione del velo idrico superficiale, non deve comunque essere inferiore a **600 m³/ha**, come previsto dal P.A.T.

Campi d'applicazione Ordinanze (V = volume; S = superficie) (VCI = Valutazione di Compatibilità Idraulica)	V < 1000 mc: non è richiesta alcuna valutazione idraulica
	1000 < V < 2000 mc necessaria la redazione della VCI, che andrà trasmessa al Comune senza il parere del Consorzio
	V > 2000 mc: necessaria la redazione della VCI con il parere del Consorzio di Bonifica competente
	S < 200 mq: non è richiesta alcuna valutazione idraulica
	200 < S < 1000 mq: necessaria la redazione della VCI, che andrà trasmessa al Comune senza il parere del Consorzio
	S > 1000 mq: necessaria la redazione della VCI con il parere del Consorzio di Bonifica competente

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

In sede di attuazione dei singoli interventi edilizi sono compatibilmente da prevedersi, inoltre, le seguenti prescrizioni e pratici indirizzi di buona regola:

- a) in sede di progettazione dei corpi di fabbrica si dovrà ridurre, per quanto possibile, le aree impermeabili (esempio concentrando le nuove volumetrie, contenendo la larghezza dei passaggi pedonali e della eventuale viabilità carrabile, adottando sistemi localizzati di infiltrazione o bio-infiltrazione per lo smaltimento delle acque dei pluviali, etc.);
- b) limitare al massimo le aree completamente impermeabili ed a forte pendenza come i tetti, favorendo sistemi di copertura meno inclinati e dotati di una certa, anche se talvolta relativa, capacità di invaso;
- c) salvaguardare la parte ineditata lasciando a verde - superficie drenante naturale - quanto più area possibile, eventualmente vincolando specifici volumi (fossati, trincee, aree concave) ai fini della conservazione o dell'integrazione delle capacità di invaso idrico superficiale e profondo;
- d) se l'intervento coinvolge direttamente un corso d'acqua, uno scolo o un canale a valenza pubblica (consorziale o di competenza del Genio Civile) si dovrà preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica dell'intervento in modo che le aree a verde siano distribuite e concentrate lungo le sponde del corso d'acqua; questo anche per consentire futuri interventi di mitigazione e la manutenzione del corpo idrico;
- e) configurare un'area destinata a verde, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da diventare ricettore di parti non trascurabili di precipitazione defluenti per deflusso superficiale ed afferenti alle aree impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane (quindi è conveniente che tali aree siano collocate ad una quota inferiore rispetto al piano medio delle aree impermeabili circostanti ed essere tra loro idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti); tale bacino andrà localizzato preferibilmente:
 1. a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare;
 2. lungo le sponde di rogge, canali o altri corsi d'acqua a valenza pubblica (consorziale, o di competenza del Genio Civile), anche per consentire futuri interventi di mitigazione e la manutenzione;
- f) nel caso sia prevista la costruzione di parcheggi privati o pubblici è valutabile che le pavimentazioni destinate allo stallo veicolare - come già accennato - siano di tipo drenante, ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm.; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 ^{cm}/m; la possibilità dovrà essere valutata secondo la tipologia dei terreni e comunque garantendo il regolare trattamento delle acque di prima pioggia;
- g) salvaguardare le vie di deflusso, specie se naturali, dell'acqua meteorica così da mantenerle in efficienza, per garantire lo scolo ed evitare il ristagno; in particolare:
 1. salvaguardare o ricostituire i collegamenti con fossati o corsi d'acqua esistenti;
 2. impedire interclusioni o perdita di funzionalità idraulica delle rogge e dei fossati;

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

3. garantire in presenza di ponticelli, tombamenti o tombotti interrati, una portata mai inferiore a quella maggiore fra la portata della sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato interessato dal manufatto;
 4. evitare assolutamente l'eliminazione di fossati o di volumi profondi a cielo libero senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
 5. evitare il tombamento nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a corsi d'acqua o fossati, dando la precedenza ad interventi di spostamento; in caso di assoluta e motivata necessità di tombamento si dovrà rispettare la capacità di deflusso del volume invaso preesistente (misurato sino al bordo superiore più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);
- h) prevedere l'obbligo della manutenzione dei fossati, anche in area privata, da parte di chi esegue l'intervento; almeno nelle aree agricole mantenere i fossati a cielo aperto, fatta solo eccezione per la costruzione di passi carrai;
- i) evitare nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e di ristagno incontrollato di acqua, la costruzione di volumi interrati, o in alternativa prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali; il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante. La quota potrà essere convenientemente superiore per una quantità da precisarsi attraverso una analisi della situazione morfologica circostante - comunque con un minimo di 30 cm.;
- j) se l'intervento interessa corsi d'acqua pubblici, consortili o di competenza regionale, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, tenere conto che la fascia di 10 ml. dal ciglio superiore della scarpata, o dal piede esterno dell'argine esistente, è soggetta alle disposizioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; l'intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato dalla competente Autorità idraulica, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombrata da impedimenti una fascia di almeno 5 ml.; in ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 ml., salvo deroga concessa dall'Ente idraulico preposto;
- k) prevedere nella realizzazione di opere viarie, pubbliche e/o private di qualsiasi tipo, ampie scoline laterali a compenso dell'impermeabilizzazione imposta al territorio e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati o delle interclusioni;
- l) favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione di giardini o altro (esempio utilizzo industriale o per prevenzione incendi);
- m) prediligere nella progettazione dei collettori di drenaggi sempre basse pendenze e grandi diametri; anche per motivazioni di natura manutentiva conviene adottare sempre e comunque un diametro minimo di almeno 30 cm.;
- n) prediligere nella progettazione delle superfici impermeabili sempre basse o trascurabili pendenze di

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

drenaggio superficiale, rendendo inoltre più densa la rete di punti di assorbimento o di captazione (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio, etc.);

- o) progettare qualsiasi intervento edilizio o urbanistico in modo che non venga compromessa la possibilità di riduzione o eliminazione delle cause di pericolosità idraulica o di danno idraulico potenziale;
- p) prevedere dispositivi di accumulo delle acque meteoriche per usi domestici non potabili (impianti tecnologici, giardini, orti, etc.);
- q) prevedere la protezione e la difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione, da attuarsi prevalentemente mediante l'uso di specie arbustive ed arboree autoctone; nel caso di intervento in cui siano in atto fenomeni di dissesto si dovrà procedere, prima dell'impianto della vegetazione, alla realizzazione di idonee opere di difesa e consolidamento che utilizzino, prioritariamente, le tecniche di ingegneria naturalistica.

Il P.I. assorbe direttamente i seguenti indirizzi fondamentali di mitigazione idraulica:

- le nuove urbanizzazioni, dovranno avere fognature di tipo separato, prevedendo pre-trattamenti alle acque di precipitazione (derivazione al depuratore delle acque di prima pioggia, collocazione di appositi sedimentatori per eliminare la frazione di solidi sedimentabili trasportati);
- le nuove urbanizzazioni/edificazioni non devono far aumentare i coefficienti naturali di deflusso e i coefficienti udometrici, oltre i limiti di compatibilità con la rete scolante; l'assetto idraulico deve essere studiato ed attuato adottando tecniche costruttive in grado di migliorare la sicurezza e di far diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti adeguati sia per le urbanizzazioni sia per i singoli fabbricati;
- ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima almeno non superiori a quelle stimabili nella situazione che precede l'intervento (invarianza idraulica); a questo fine, si dovranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione, attivando i sistemi prescritti nel documento di Compatibilità Idraulica allegato al P.A.T. approvato.

È preferibile che il volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata. Oppure, qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, con una progettazione della rete di raccolta delle acque meteoriche che tenga in considerazione, oltre al sovradimensionamento della rete di tubazioni (eventualmente necessario per recuperare del volume di invaso), anche l'inserimento, in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di un pozzetto in c.l.s. con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore.

Lo smaltimento finale delle acque meteoriche potrà avvenire, secondo le indicazioni dell'All. "A" alla D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009, qualora le condizioni del suolo lo consentano e nel caso in cui non sia prevista una canalizzazione e/o scarico delle acque verso un corpo recettore ma i deflussi vengono dispersi sulla superficie del terreno, senza la necessità di prevedere dispositivi di invarianza idraulica in quanto si può supporre ragionevolmente che la laminazione delle portate in eccesso avvenga direttamente sulla superficie

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

del terreno stesso.

Inoltre, in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/sec e frazione limosa inferiore al 5%), in presenza di falda freatica sufficientemente profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti dall'impermeabilizzazione della zona di intervento. Questi sistemi, che fungono anche da dispositivi di reimmissione in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sotto forma di vasche o condotte disperdenti posizionati negli strati superficiali del sottosuolo in cui sia consentito l'accumulo di un battente idraulico che favorisca l'infiltrazione e la dispersione nel terreno. I parametri assunti alla base del dimensionamento di tali manufatti dovranno essere desunti da prove sperimentali. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata.

Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all'infiltrazione, fino ad una incidenza massima del 75%, il progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 100 anni nei territori di collina e montagna e di 200 anni nei territori di pianura.

Qualora le condizioni del suolo lo consentano e nel caso in cui non sia prevista una canalizzazione e/o scarico delle acque verso un corpo recettore, ma i deflussi vengano dispersi direttamente sul terreno, non è necessario prevedere dispositivi di invarianza idraulica in quanto si può supporre ragionevolmente che la laminazione delle portate in eccesso avvenga direttamente sul terreno.

Inoltre, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico di una intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti, assumendosi quindi l'onere di realizzare, con i fondi accantonati, un complesso organico, controllato ed efficiente di interventi. Questi potranno essere definiti all'interno dei futuri P.I. e realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

Infine è buona norma prevedere:

- la realizzazione, per gli interventi di nuova viabilità e nei tratti di intersezione con canali irrigui, ai fini della salvaguardia della biodiversità, di sistemi disoleatori per il trattamento sia delle acque di prima pioggia che dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti di autocisterne;
- per le acque di dilavamento inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi, la presenza di un disoleatore per il loro trattamento - secondo le modalità e nei casi previsti dal Piano Tutela delle Acque (D.C.R.V. n. 107 del 5 novembre 2009 e D.G.R.V. n. 842 del 15 maggio 2012) - prima della consegna finale al corpo ricettore; tali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia;
- il divieto di nuove tombinature su alvei demaniali; solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate dall'ente competente e sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione,

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento; in generale si tratterrà di evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, e ciò per evitare zone di ristagno.

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Lo specifico elaborato di mitigazione idraulica nei vari interventi andrà allegato, dopo la sua approvazione da parte dei Consorzi di Bonifica e del Genio Civile, prima dell'approvazione della variante n. 1 del P.I.

12 - COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

La compatibilità ambientale degli interventi è ricercata attraverso l'introduzione di un sistema innovativo di sfruttamento degli indici di edificabilità stabiliti dal P.I., che privilegia ed incentiva realizzazioni urbanistiche ed edilizie di elevata sostenibilità.

Il Comune promuove la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale che, fatte salve le condizioni minime richieste per legge o regolamento comunale, raggiungano ulteriori o più elevati livelli prestazionali energetici rispetto allo standard regolamentare, consentendo un incentivo volumetrico in funzione dei livelli raggiunti.

L'incentivo è costituito dallo scomputo dal calcolo del volume urbanistico, in deroga ai limiti edilizi di zona, di quota parte della volumetria delle strutture e murature perimetrali esterne fino ad una percentuale massima del **60%**; ciò in considerazione del fatto che le stesse, oltre ad altri accorgimenti operativi riportati nel "*Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*", costituiscono elemento prioritario e sostanziale per il miglioramento delle prestazioni energetiche di un fabbricato.

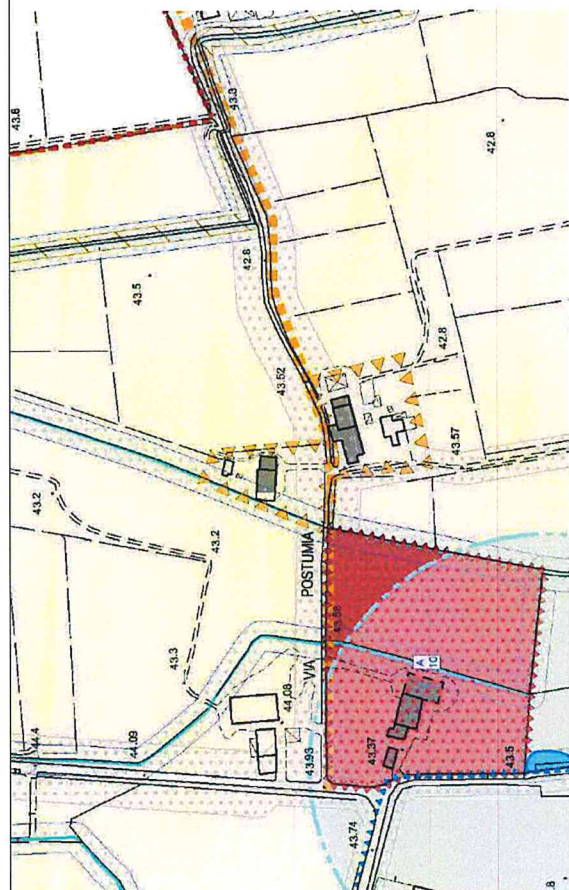
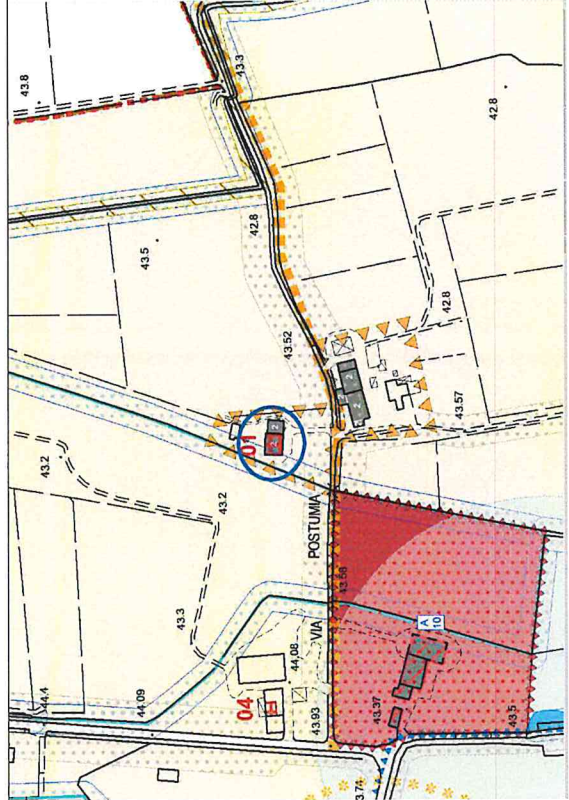
Breganze, luglio 2017

IL TECNICO

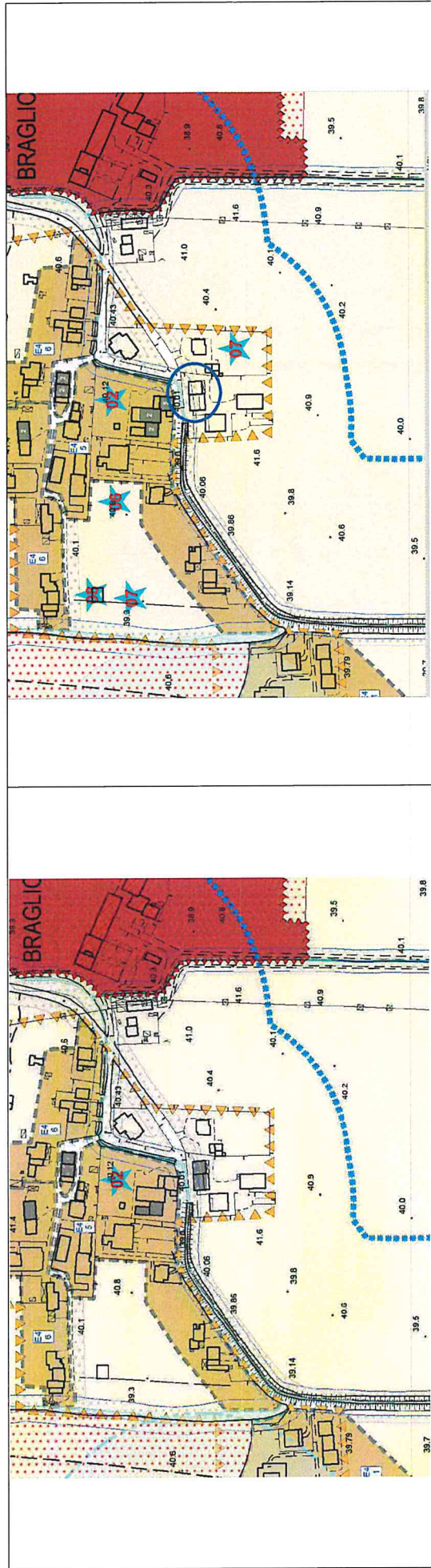
Relazione programmatica var. 1 del P.I.

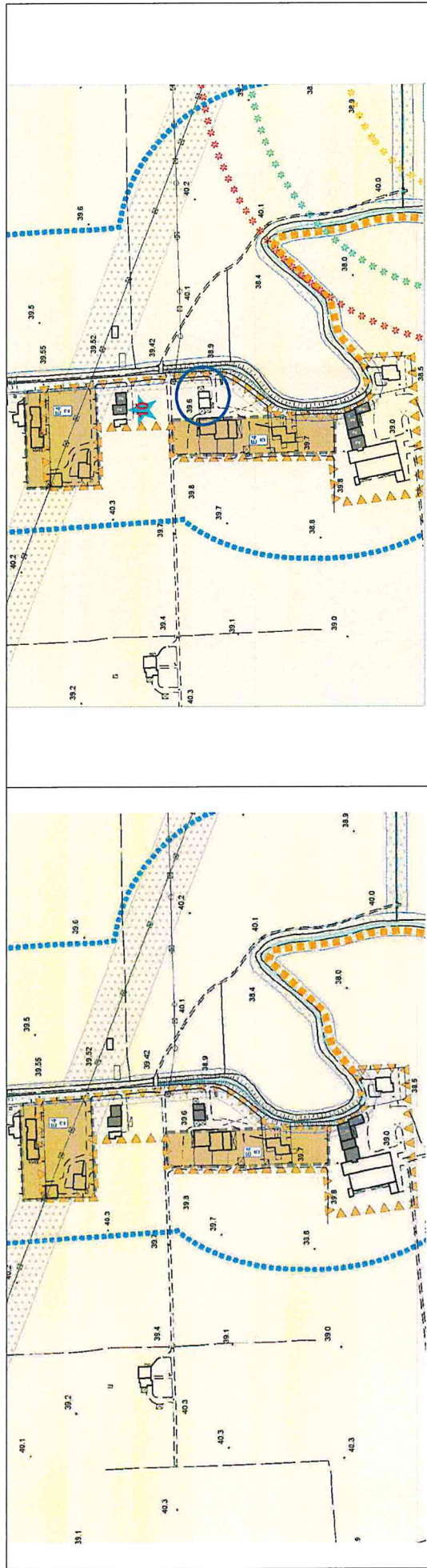
"Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi" ART. 18 L.R. 11/04			
Sindaco predispone documento e lo illustra al Consiglio Comunale	-	PRIORITÀ	
	-	TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	
	-	INTERVENTI	
	-	OPERE PUBBLICHE	
	-	EFFETTI ATTESI	
Forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con:	-	ENTI PUBBLICI	
	-	ASSOCIAZIONI ECONOMICHE	
	-	ASSOCIAZIONI SOCIALI	
IL CONSIGLIO COMUNALE ADOPTA IL PI			
Periodo per la pubblicazione del piano dopo l'adozione		8 gg	
Deposito del PI a disposizione del pubblico		30 gg	
Successivo periodo dove chiunque può formulare osservazioni		30 gg	
Approvazione del piano in base alle decisioni del consiglio comunale sulle osservazioni pervenute entro		60 gg	
Dopo 15 gg dalla pubblicazione nell'albo pretorio il Piano diventa efficace			
Decorsi 5 anni dalla data di efficacia del piano decadono	aree di	- trasformazione	soggette a strumenti attuativi (PUA) non approvati
		- espansione	
	- nuove infrastrutture		con Progetti Esecutivi non approvati
	- aree per servizi		
	- vincoli preordinati all'esproprio		art. 34

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA PARTICOLAREGGIATA DELLE VARIANTI IN GENERALE

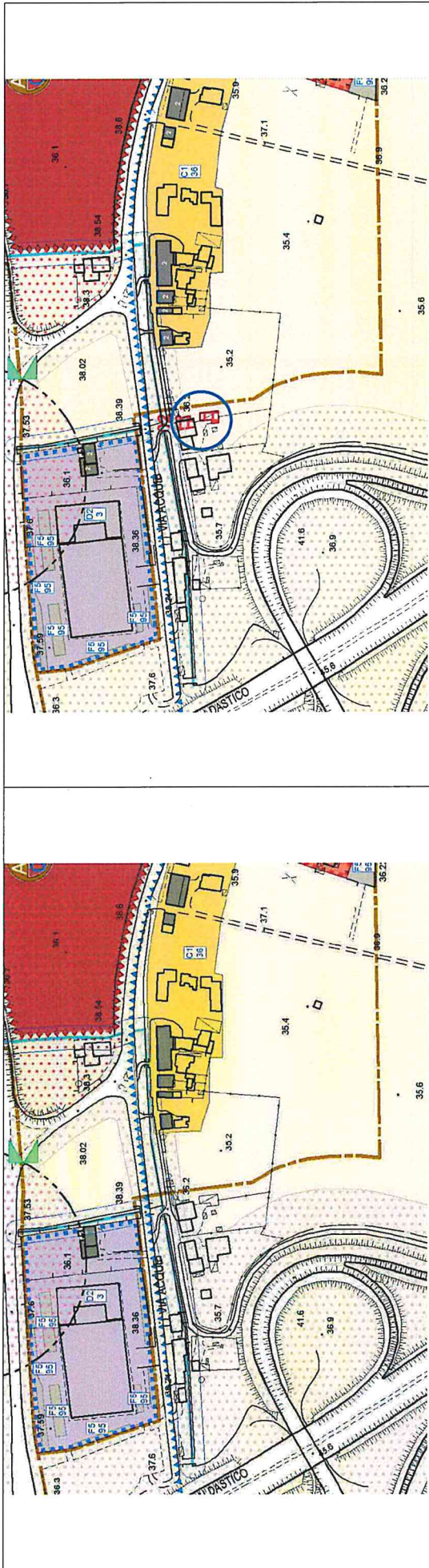
			
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
01	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 618 m ³		
Ditta	Rossetto Ludovico		
			=== m ²

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

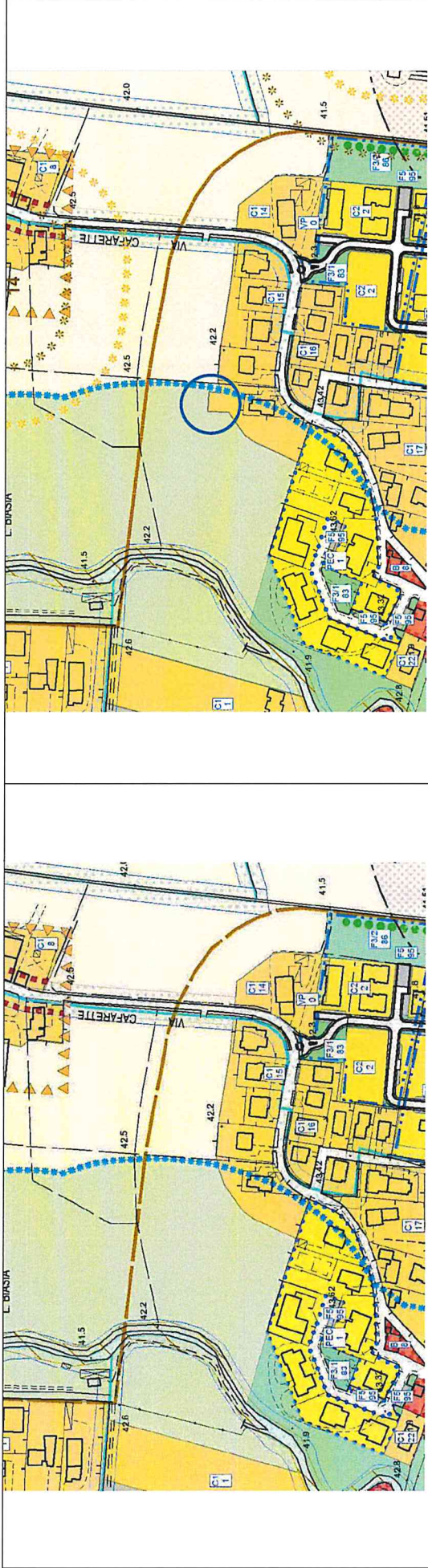
		P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.					
02	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato in quanto di scarso valore ambientale								
Ditta	Valente Adriano								
				==== m ²					

		Var. n. 1 del P.I.			
03	P.I. vigente Eliminazione del grado di protezione del fabbricato in quanto di scarso valore ambientale				
Ditta	Facchinello Dino				
			==== m ²		

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

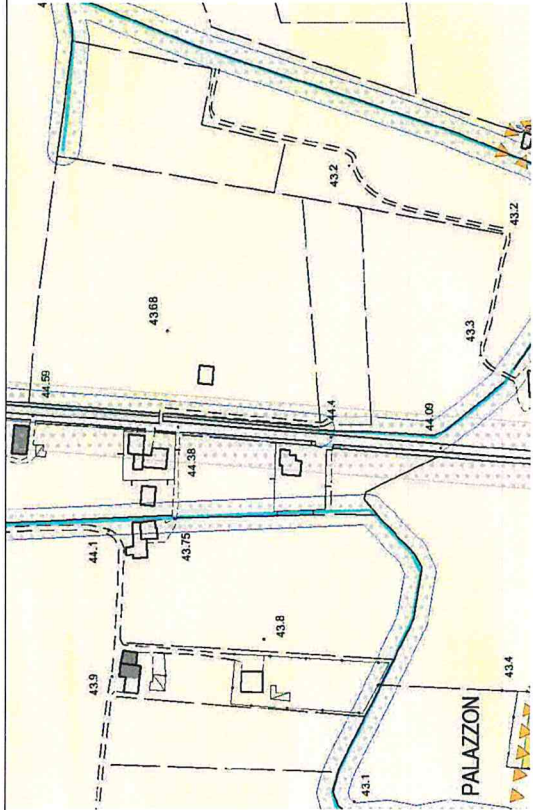
		P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
04	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 960 m³				
Ditta	Sartori Maria Angela				
					==== m²

Relazione programmatica var. 1 del P.I.



P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.
05	Ampliamento (variazione del perimetro) della Z.T.O. C1/15 per una superficie di 239 m ²	239m ²
Ditta	Ippino Ermes	

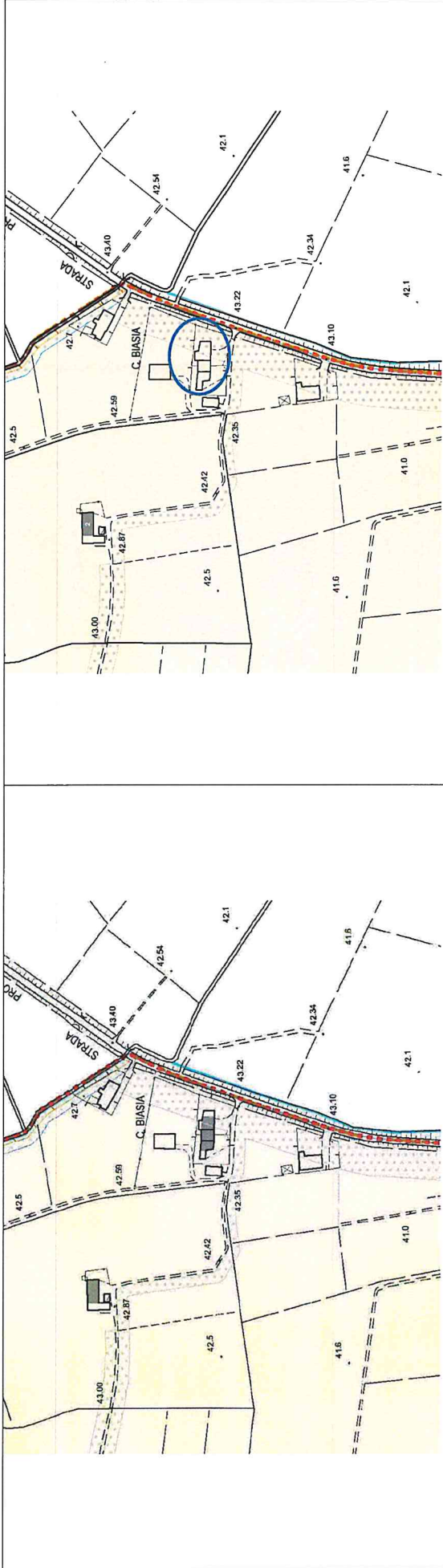
Relazione programmatica var. 1 del P.I.

			
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
06	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 738 m³		
Ditta	Pagiusco Lina		
		==== m²	

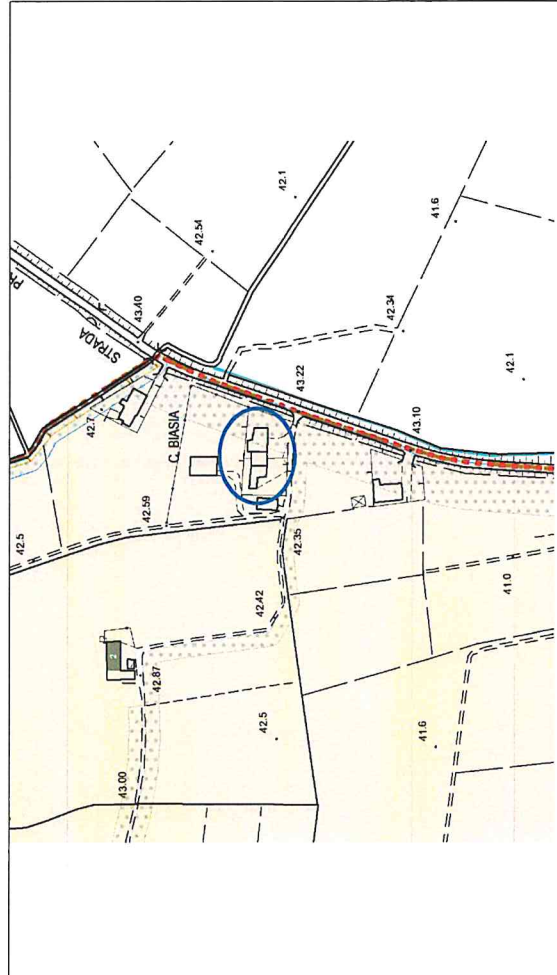
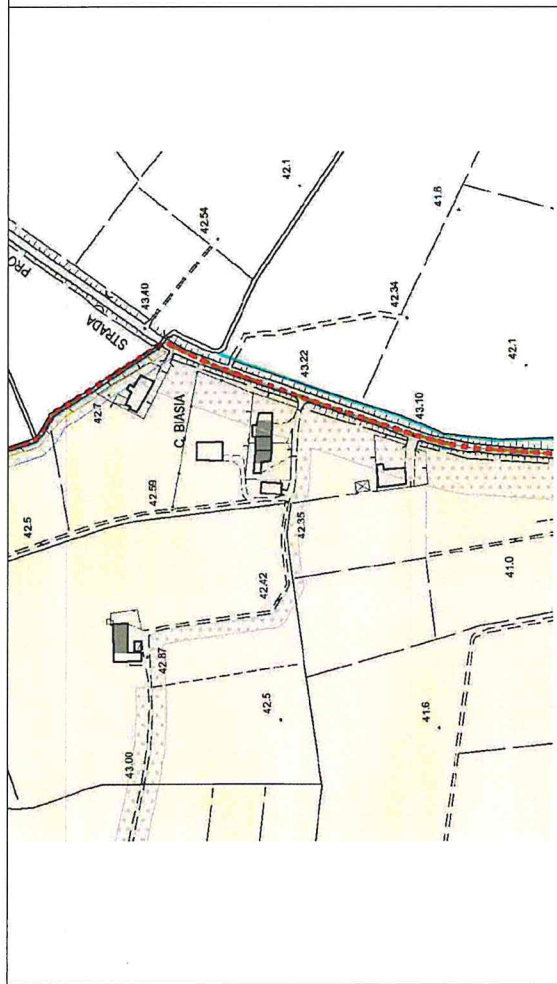
Relazione programmatica var. 1 del P.I.

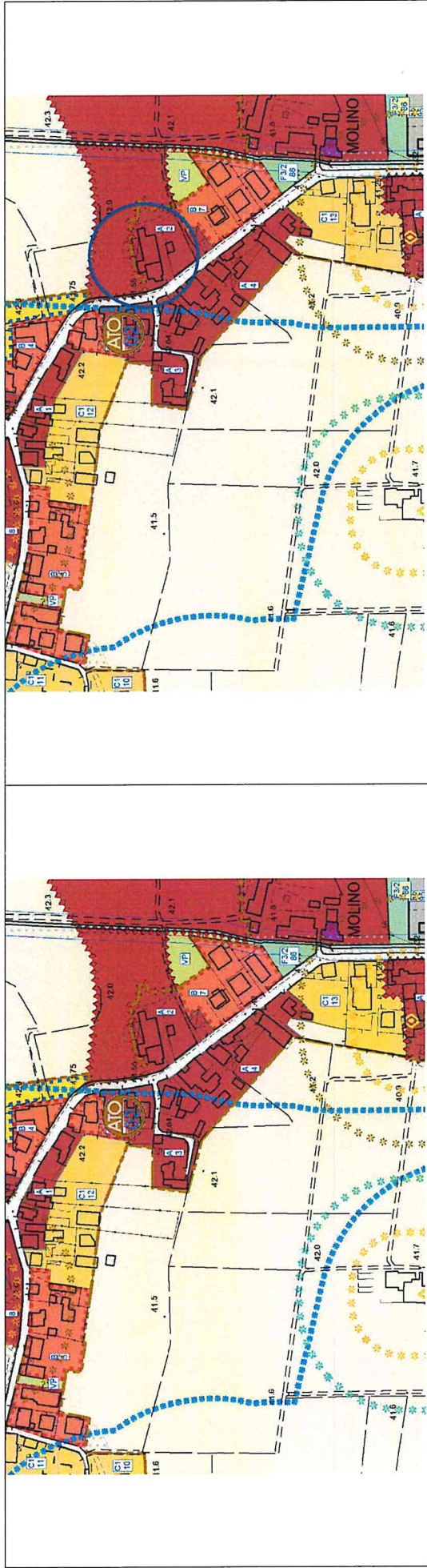
		Var. n. 1 del P.I.	
07	Modifica delle schede A 010 e A 011	===== m ²	
Ditta	Baccarini Angelo, Gianfranco, Lucia, Manuela, Manfrin Caterina		

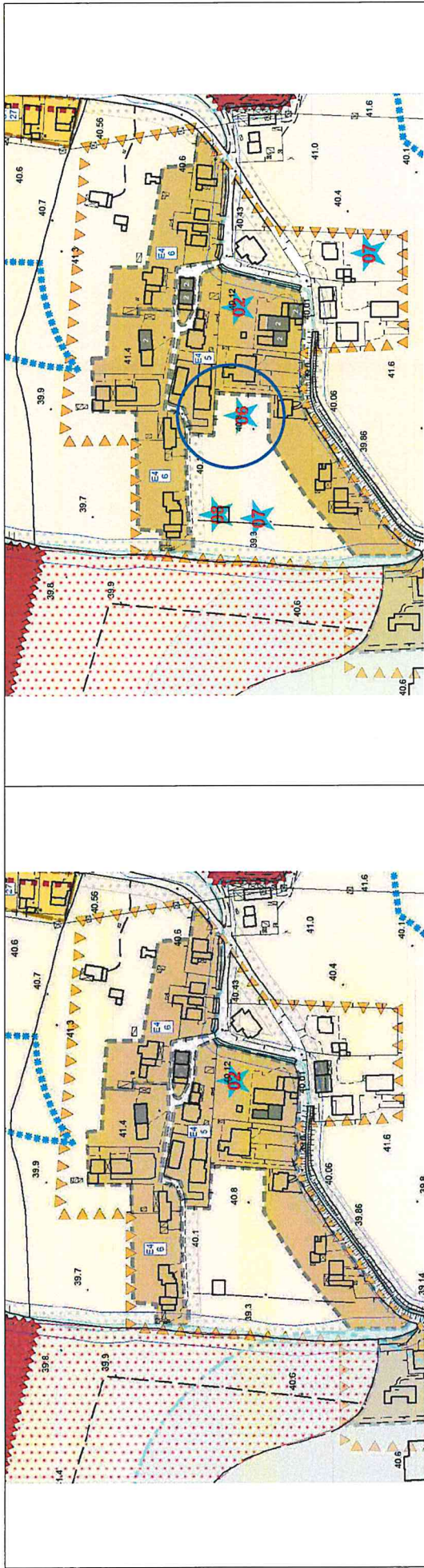
Relazione programmatica var. 1 del P.I.

		Var. n. 1 del P.I.	
08	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato in quanto di scarso valore ambientale		
Ditta	Biasia Marisa, Nives, Orlando, Giacomo, Eraldo, Margherita		
		==== m ²	

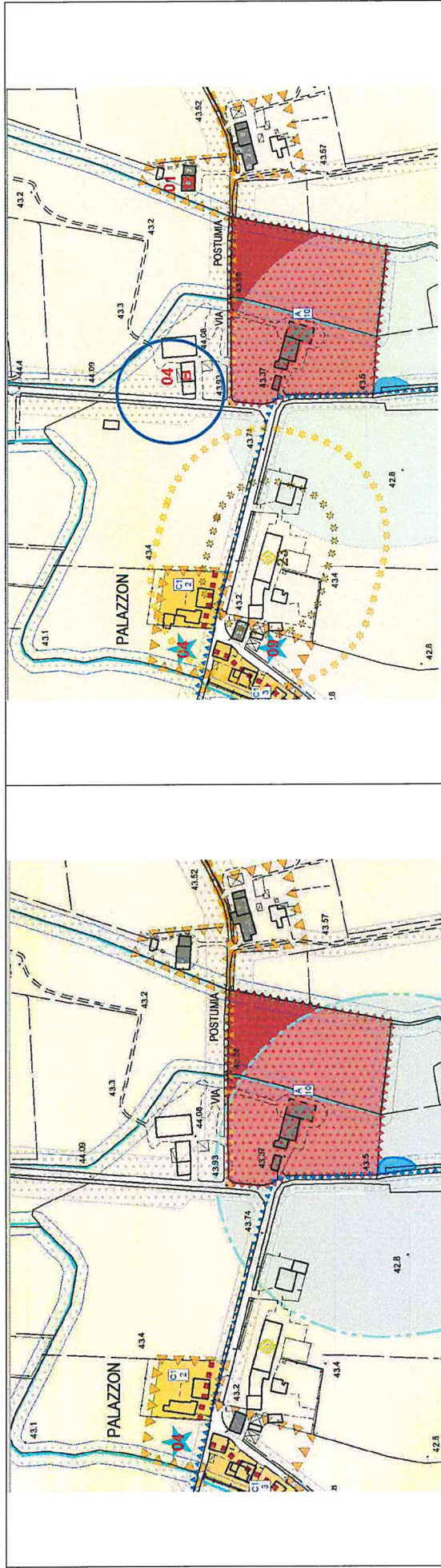
Relazione programmatica var. 1 del P.I.

					
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.			
09	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato in quanto di scarso valore ambientale				
Ditta	Pilotto Luigi				
		==== m ²			

		Var. n. 1 del P.I.	
10	Modifica della scheda A 006	P.I. vigente	
Ditta	Associazione di utilità sociale "Il Pomodoro" onlus	===== m²	

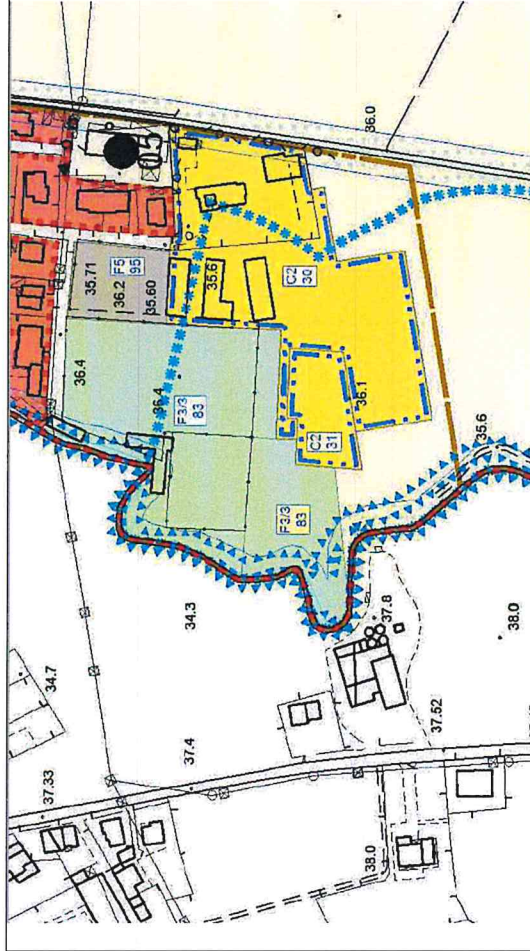
		Var. n. 1 del P.I.	
11	P.I. vigente Intervento puntuale residenziale per 400 m ³		
Ditta	Pelizzer Livio		
			67 m ²

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

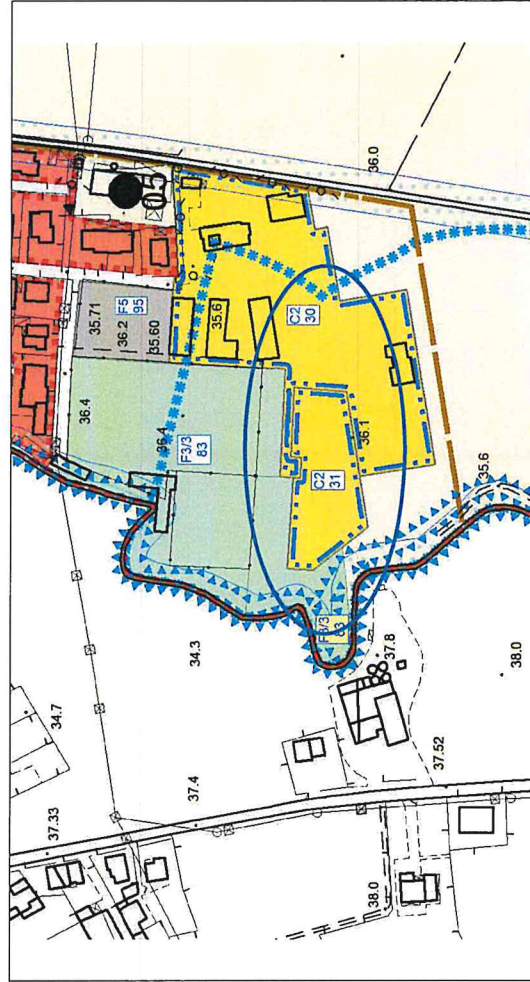
		Var. n. 1 del P.I.	
12	P.I. vigente Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 531 m ³		
Ditta	Strazzabosco Domenico		
			==== m ²

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

		P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.			
13	Intervento puntuale residenziale per 300 m ³						
Ditta	Valente Renato, Chiara, Elena						
					50 m²		

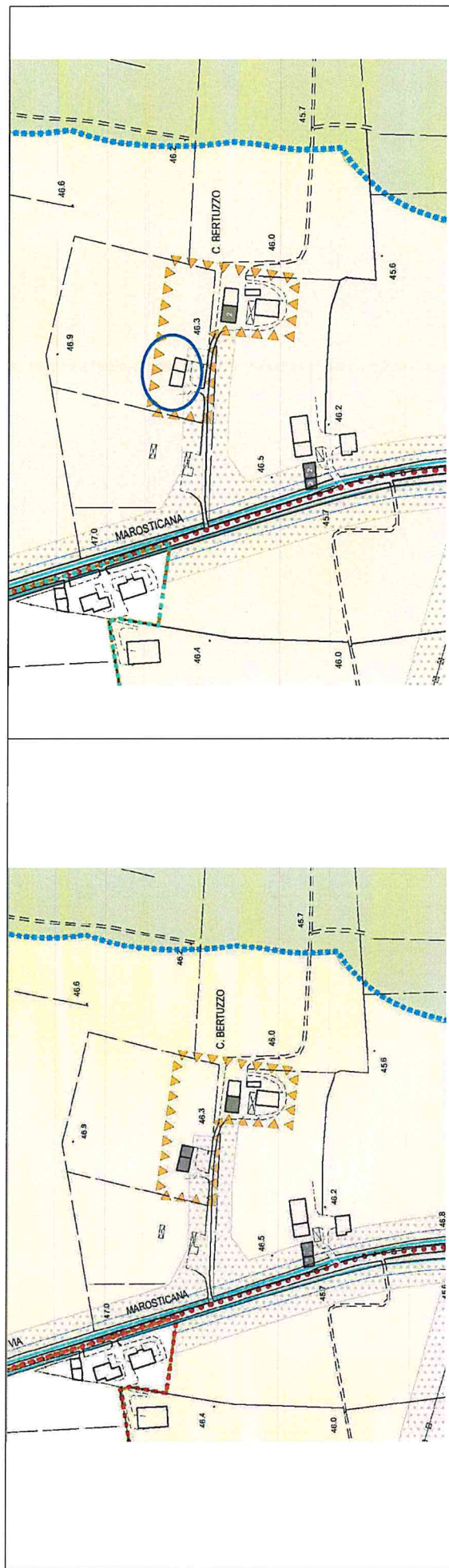


P.I. vigente

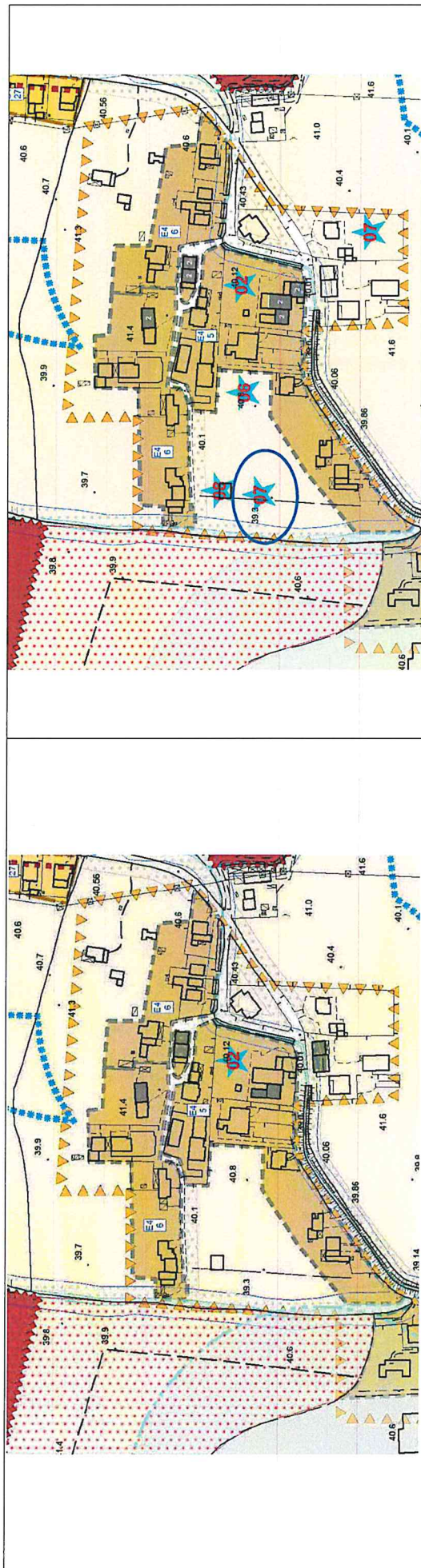


Var. n. 1 del P.I.

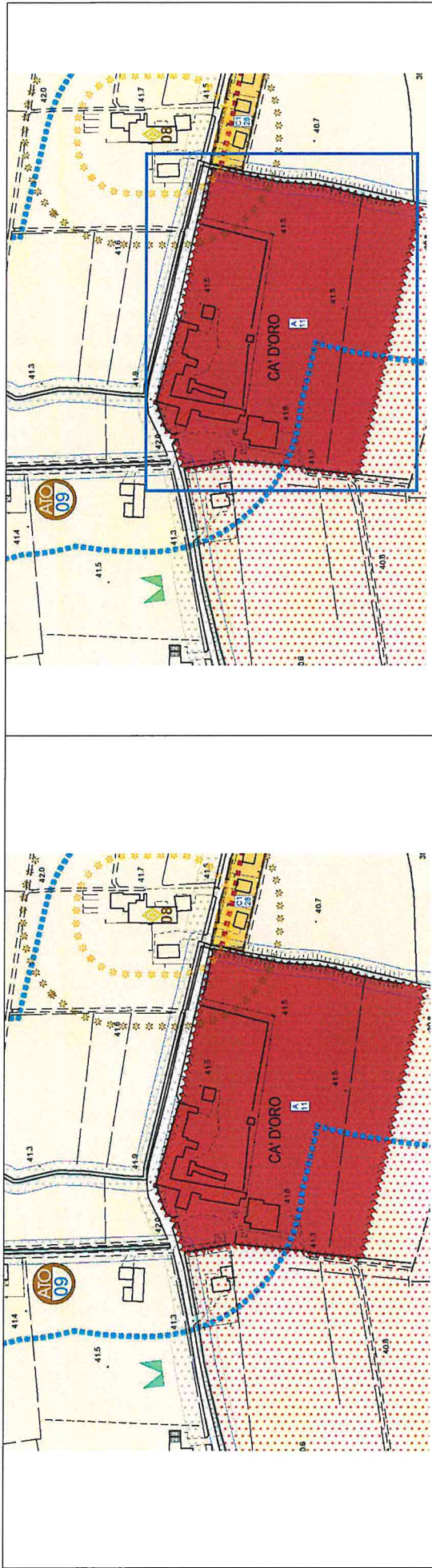
14	Ampliamento (variazione del perimetro) della Z.T.O. C2/30 e C231 per una superficie complessiva di 1.397 m ²		1.397m ²
Ditta		Blue Immobiliare s.r.l.	

		P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
16	Eliminazione del grado di protezione del fabbricato in quanto di scarso valore ambientale				
Ditta	Morello Ido e Riccardo				
					==== m²

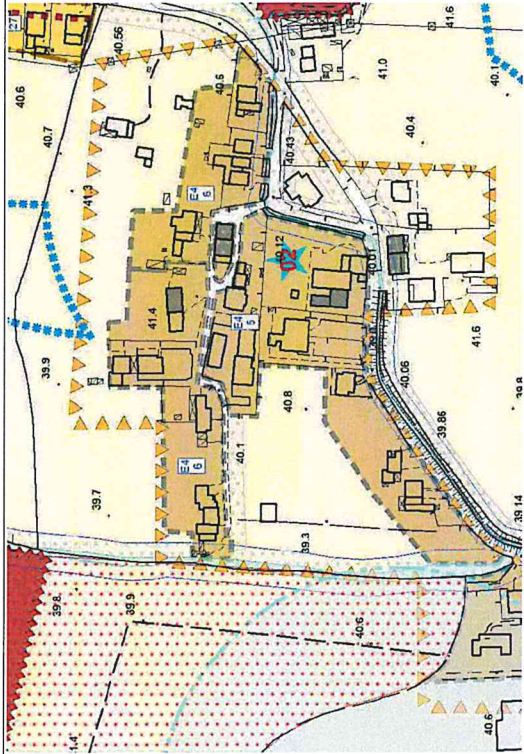
Relazione programmatica var. 1 del P.I.

		Var. n. 1 del P.I.				
17	P.I. vigente Intervento puntuale residenziale per 1.200 m ³			200 m ²		
Ditta	Benetti Claudio					

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

		Var. n. 1 del P.I.	
P.I. vigente		===== m²	
18	Modifica della scheda A 047		
Ditta	Caoduro Costruzioni s.r.l.		

Relazione programmatica var. 1 del P.I.



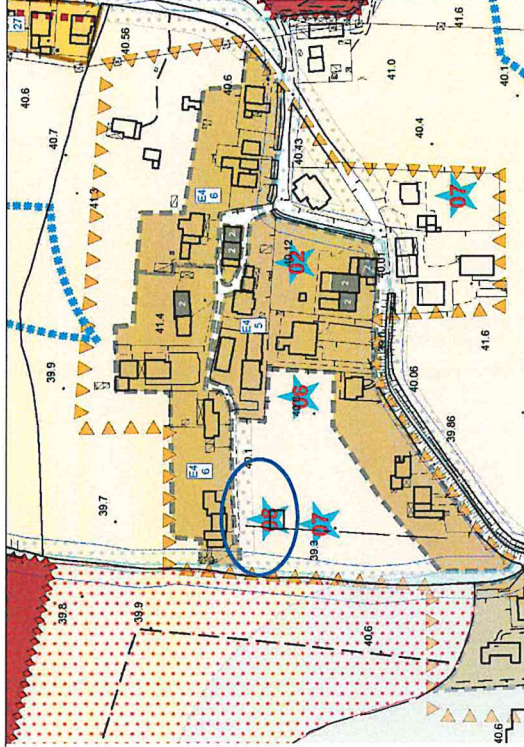
P.I. vigente

Intervento puntuale residenziale per 805 m³

Benetti Ermanegildo

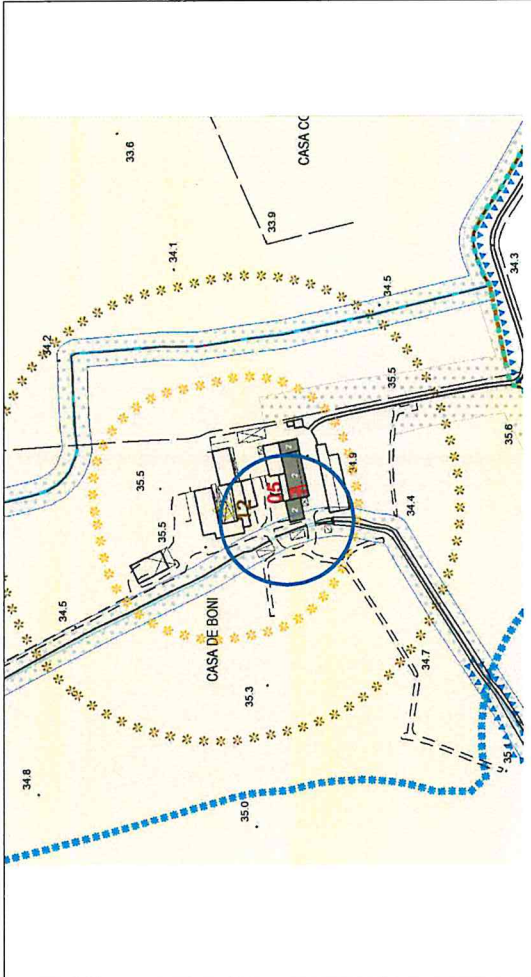
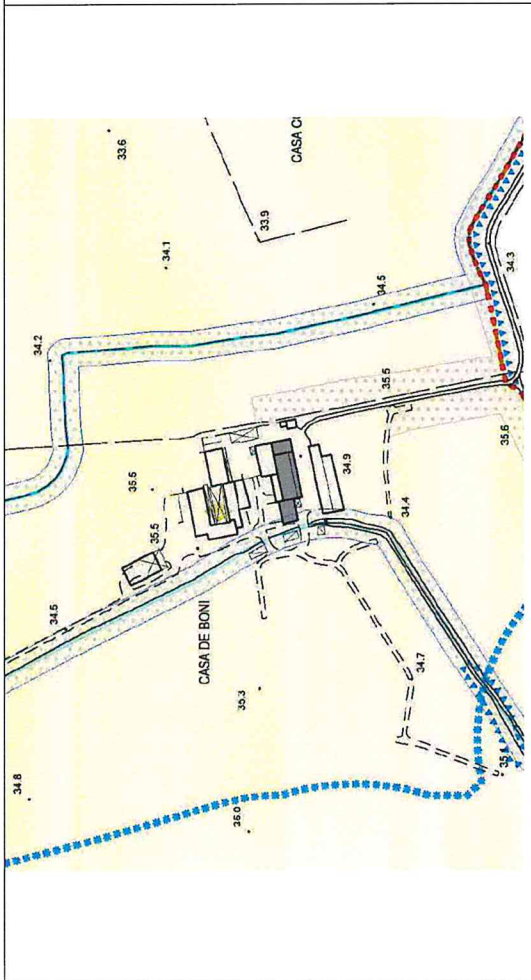
19

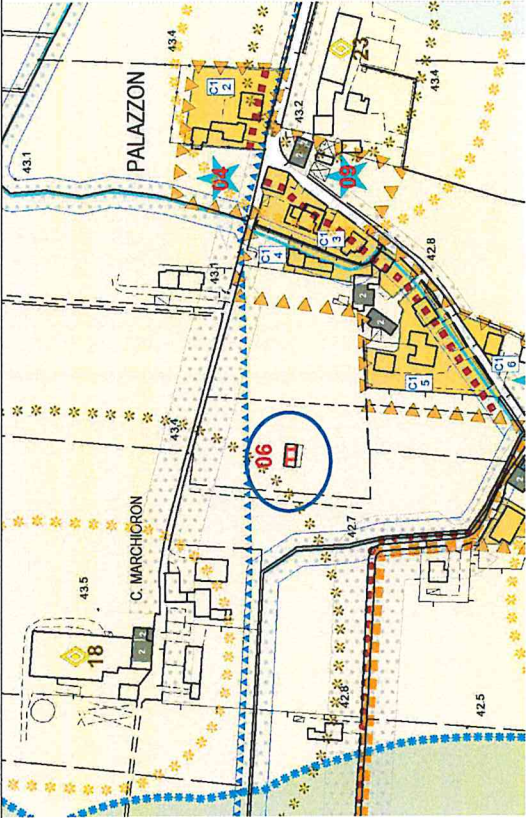
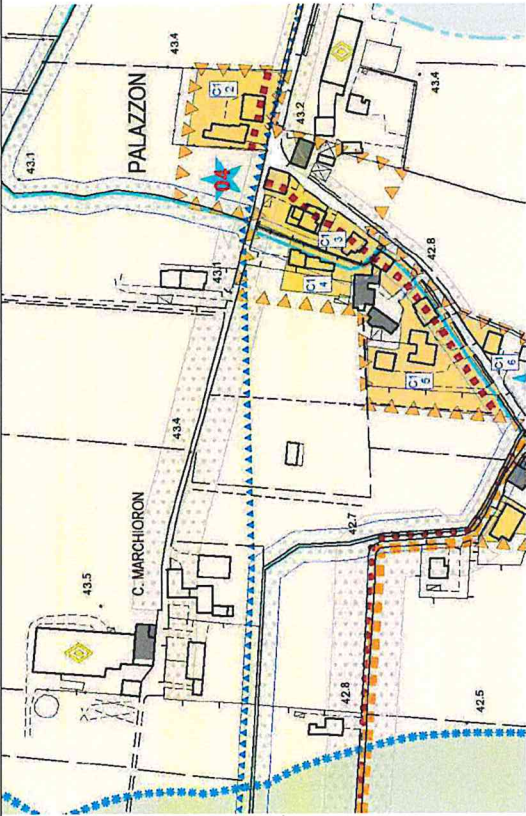
Ditta



Var. n. 1 del P.I.

134 m²

				P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.					
20	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 581 m³						==== m²				
Ditta	De Boni Norberto										



P.I. vigente

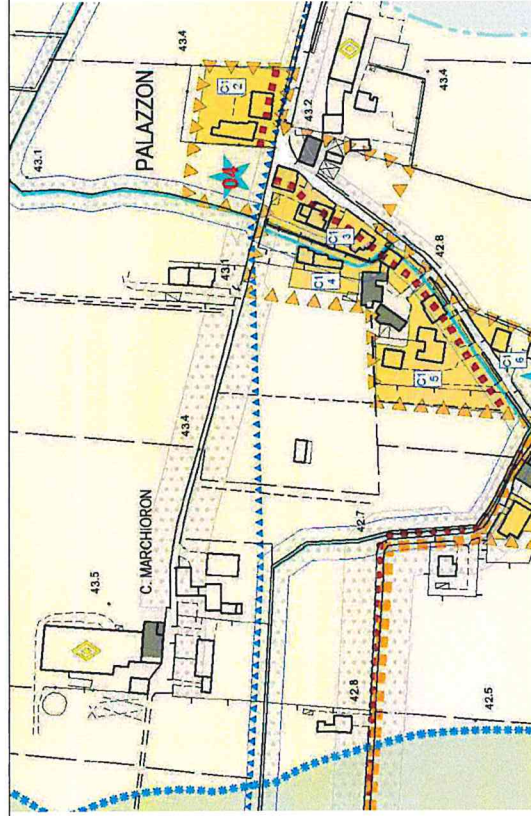
Var. n. 1 del P.I.

21 Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 1.130 m³

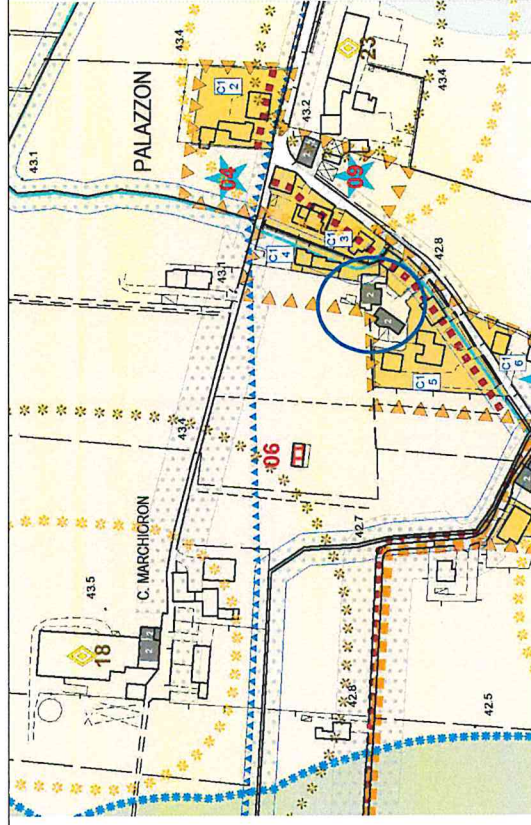
Ditta

Rizzotto Federico

==== m²

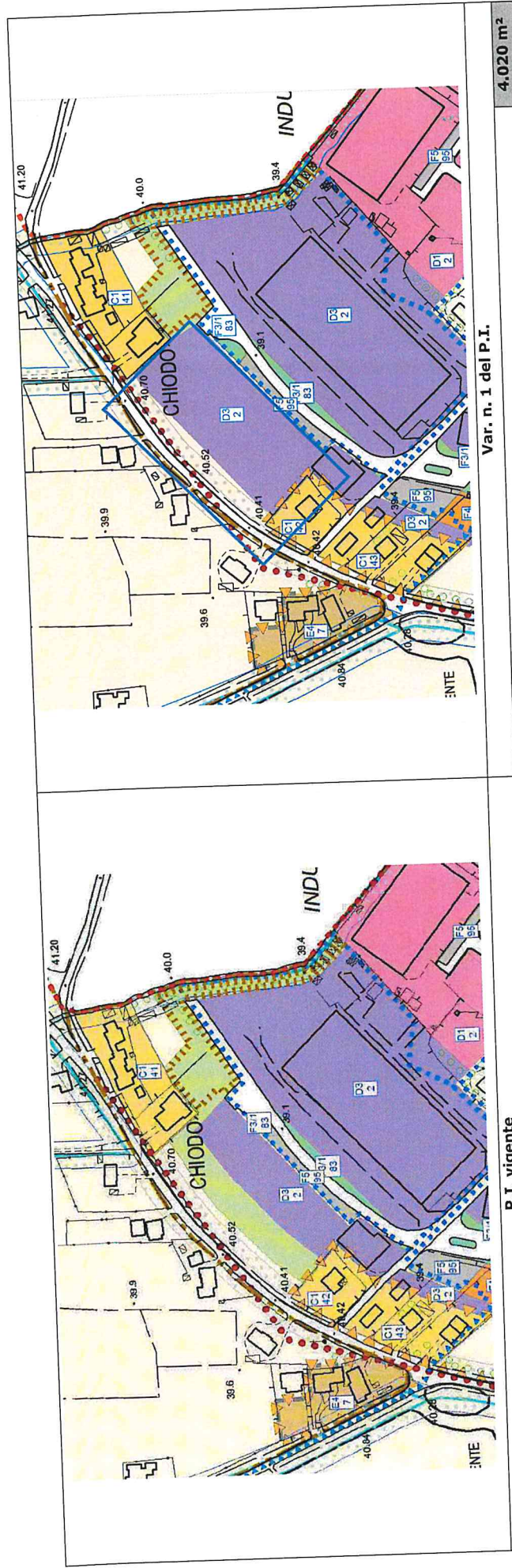


P.I. vigente



Var. n. 1 del P.I.

22	Eliminazione del grado di protezione di un fabbricato in quanto di scarso valore ambientale		=== m2
Ditta	Damo Lia		



P.I. vigente

4.020 m²

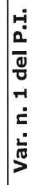
23 Ampliamento della zona produttiva D per una superficie di 4.020 m²

Ditta Immobiliare Progresso s.r.l.



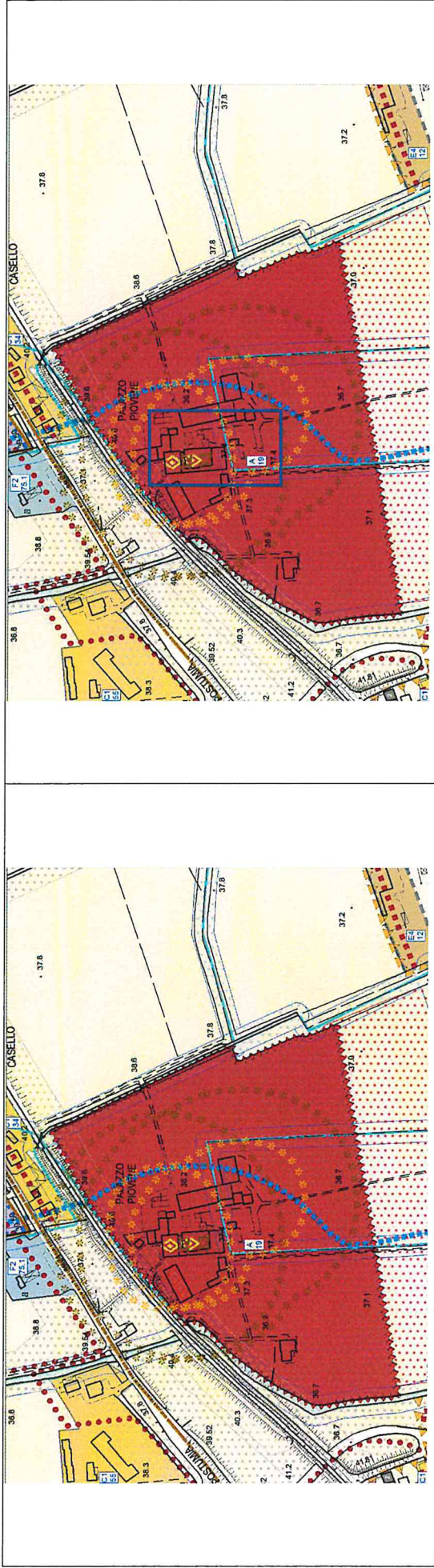
Nuovo perimetro del P.d.i.R. "Ca' Bianca"

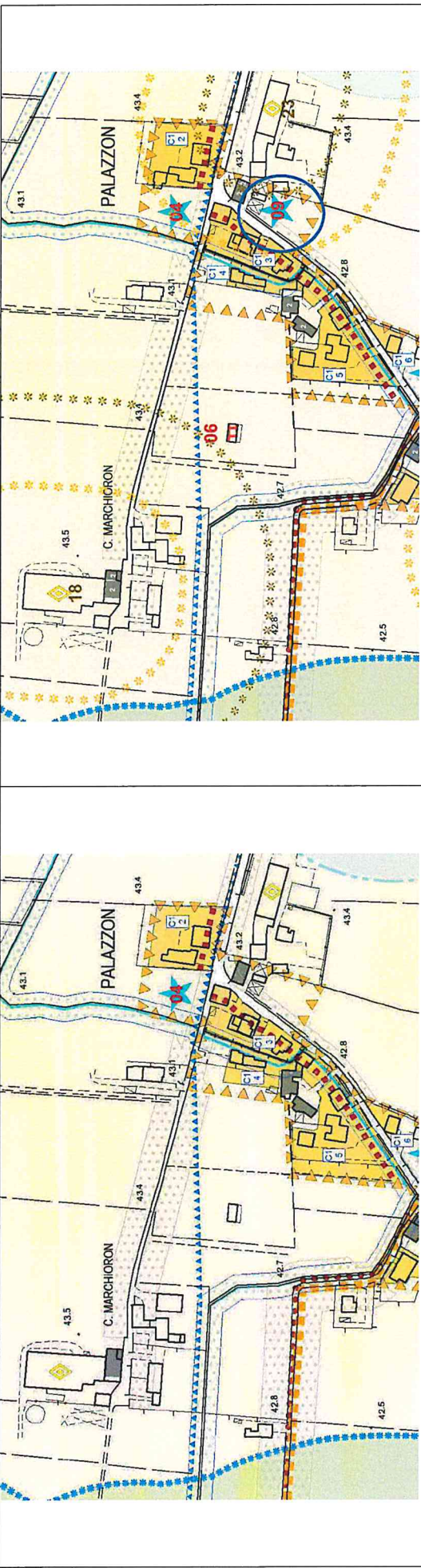
Ditta	De Marchi Anna Maria
-------	----------------------

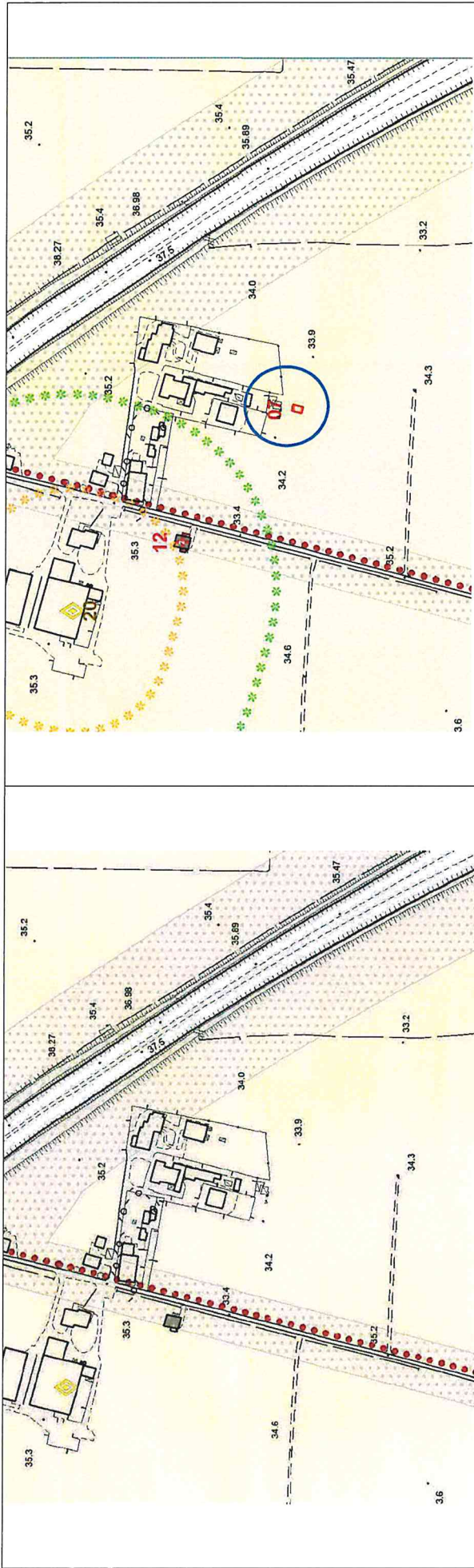


==== m²

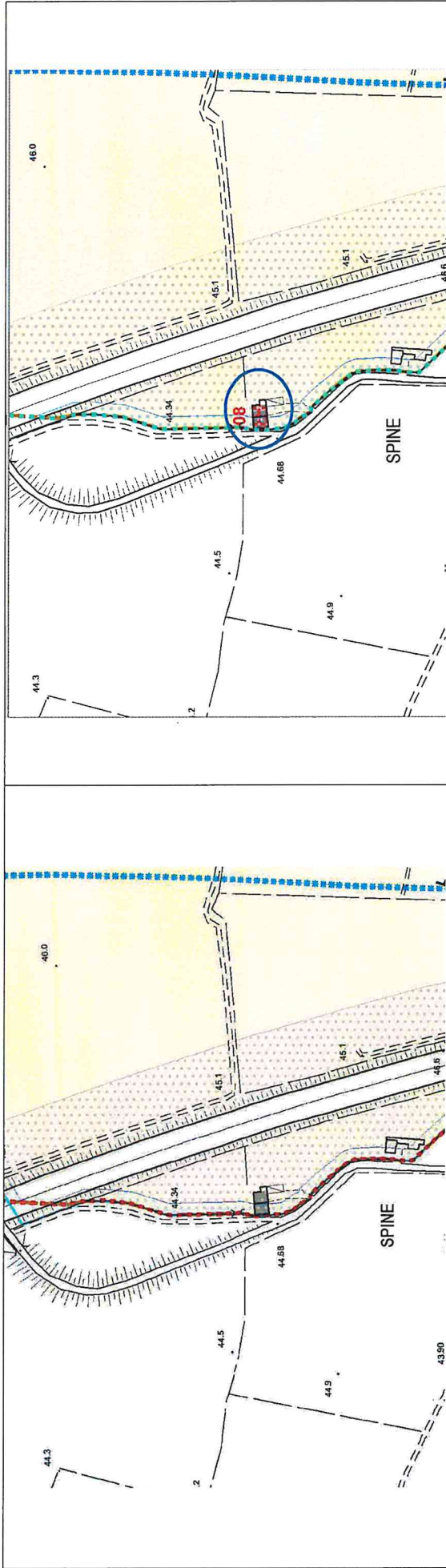
Relazione programmatica var. 1 del P.I.

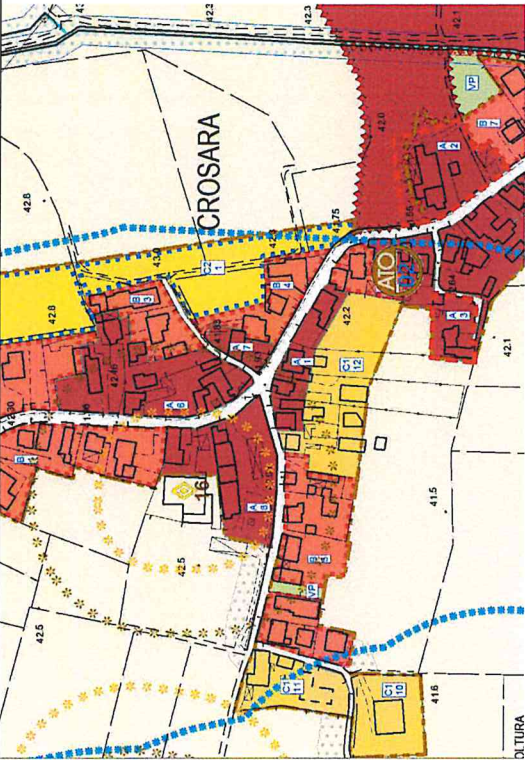
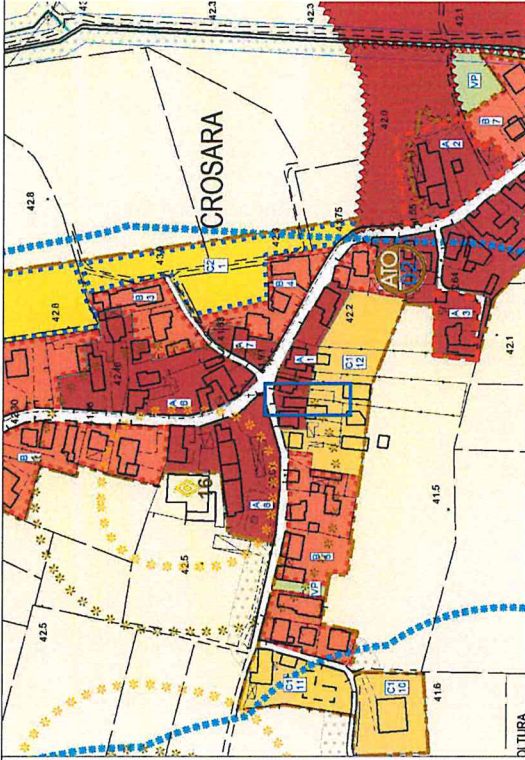
		Var. n. 1 del P.I.	
25	Modifica della scheda A 061	P.I. vigente	
Ditta	Spiller Zeffirino	===== m²	

	
26	P.I. vigente Intervento puntuale residenziale per 300 m ³
Ditta	Concato Giuseppe
	50 m ²

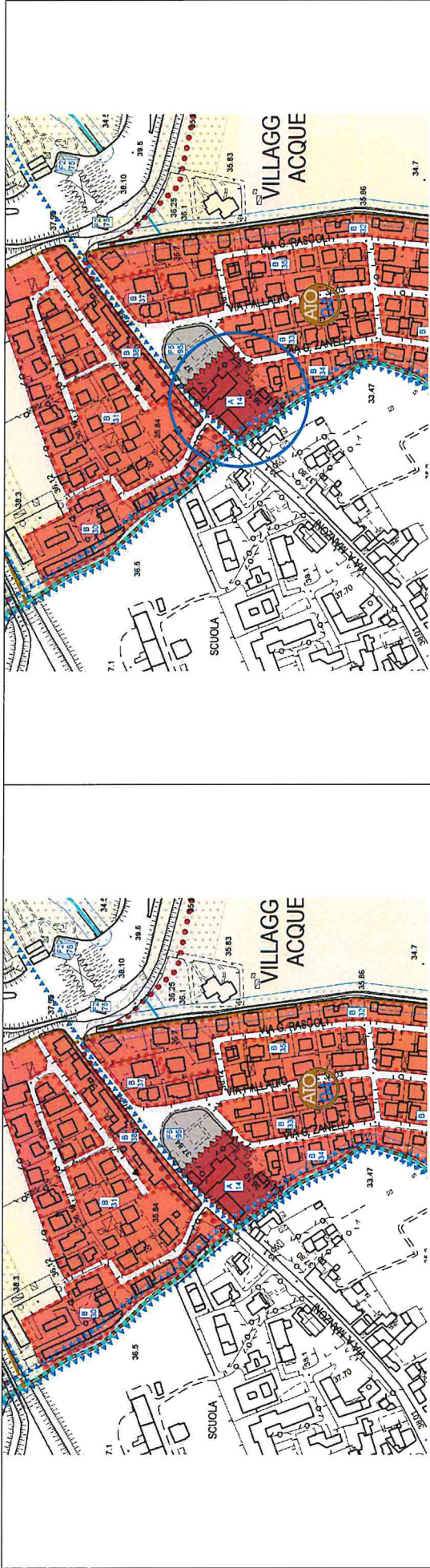


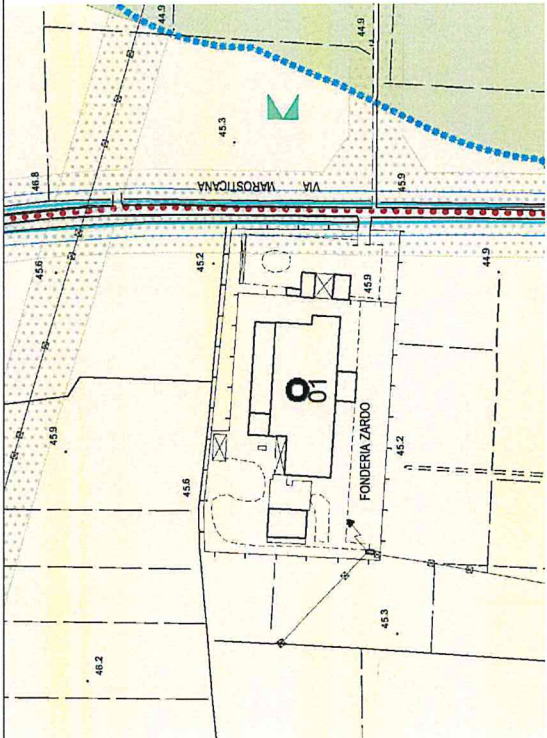
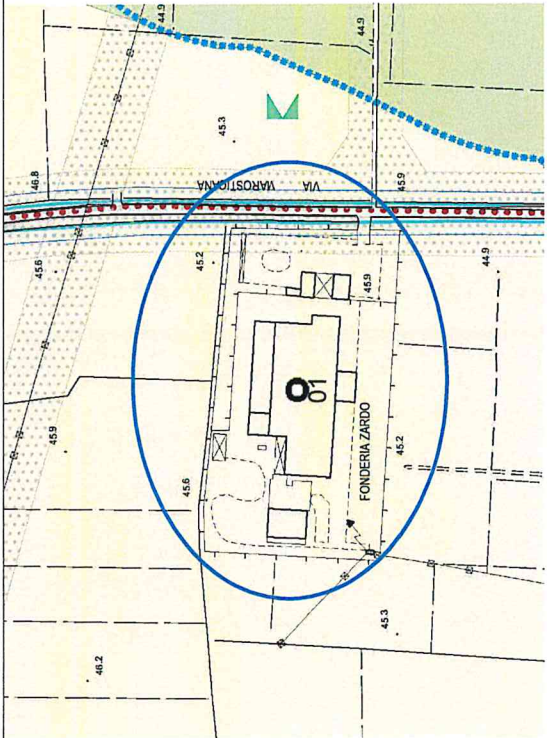
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.
27	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 662 m ³	==== m ²
Ditta	Galvanetto Giovanni	

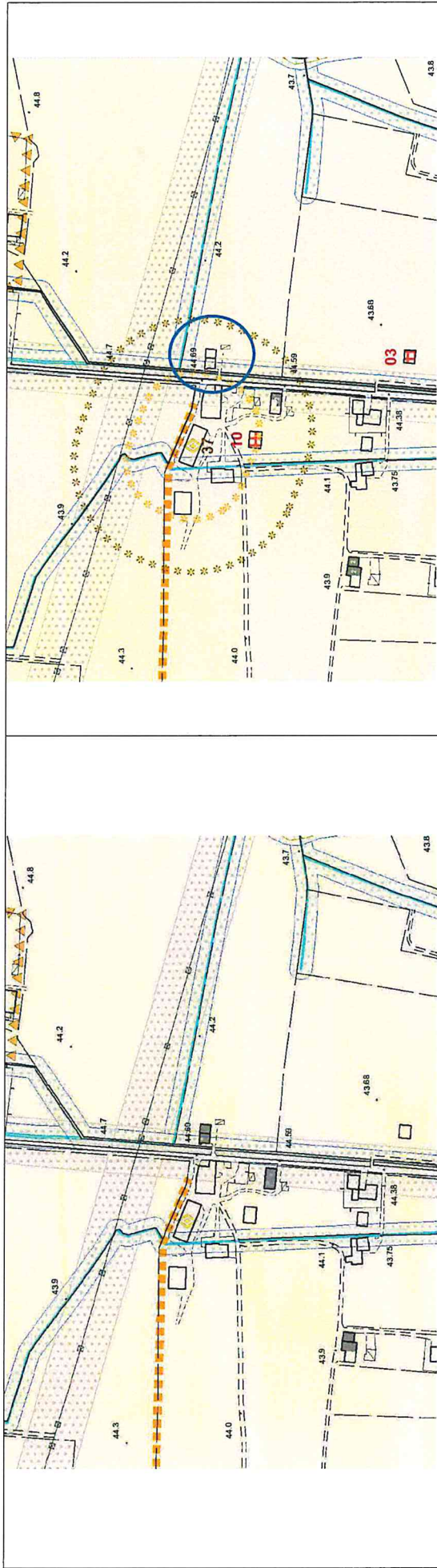
		P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
28	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 300 m³				
Ditta	Cazzola Paolo Ettore				
					==== m²

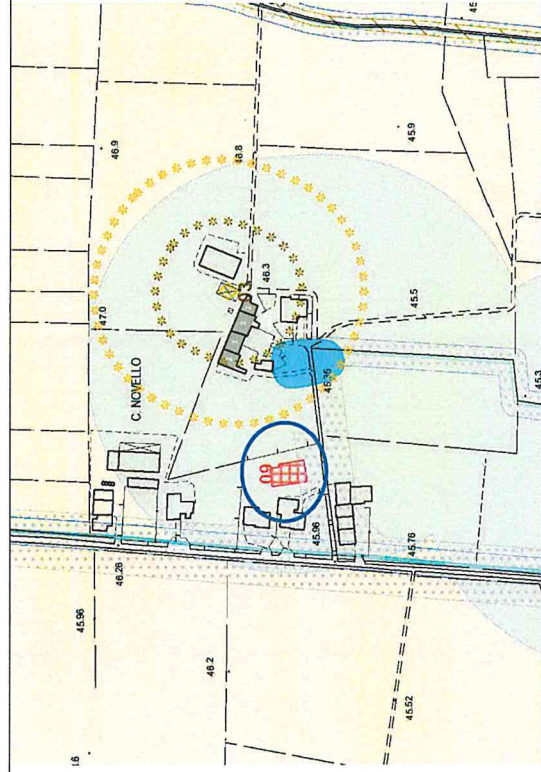
			
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
29	Modifica della scheda A 003		
Ditta	Santin Paolo		
		==== m ²	

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

		Var. n. 1 del P.I.	
30	Modifica della scheda A 053	P.I. vigente	
Ditta	Giemme Stile s.r.l.	m ²	

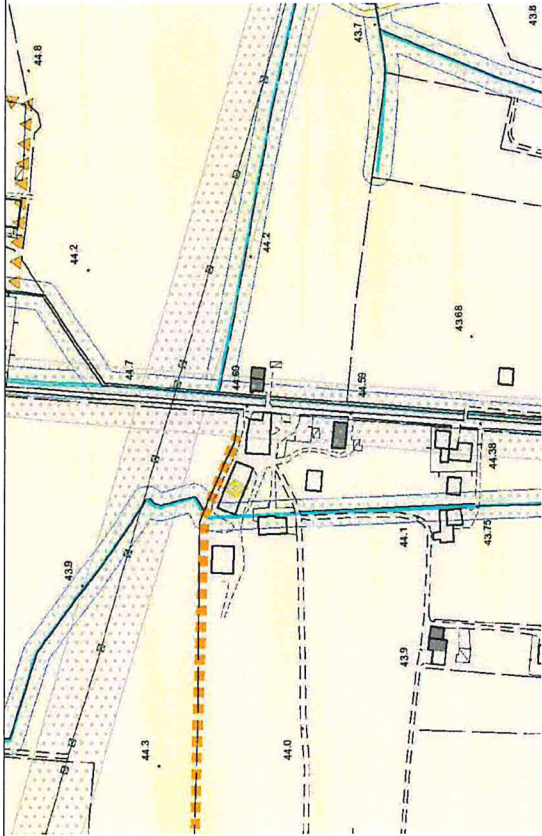
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
31	Modifica della scheda prod. 001		
Ditta	Fonderia Zardo S.p.A.		
			
		===== m²	

		Var. n. 1 del P.I.	
32	Eliminazione del grado di protezione di un fabbricato in quanto di scarso valore ambientale		
Ditta	Pagiusco Cristina		
			==== m ²

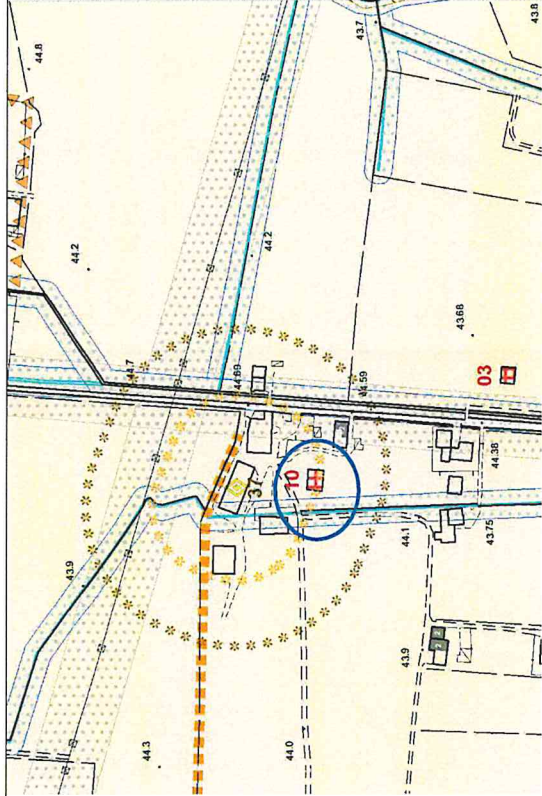


==== m²

Relazione programmatica var. 1 del P.I.



P.I. vigente



Var. n. 1 del P.I.

34 Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 525 m³

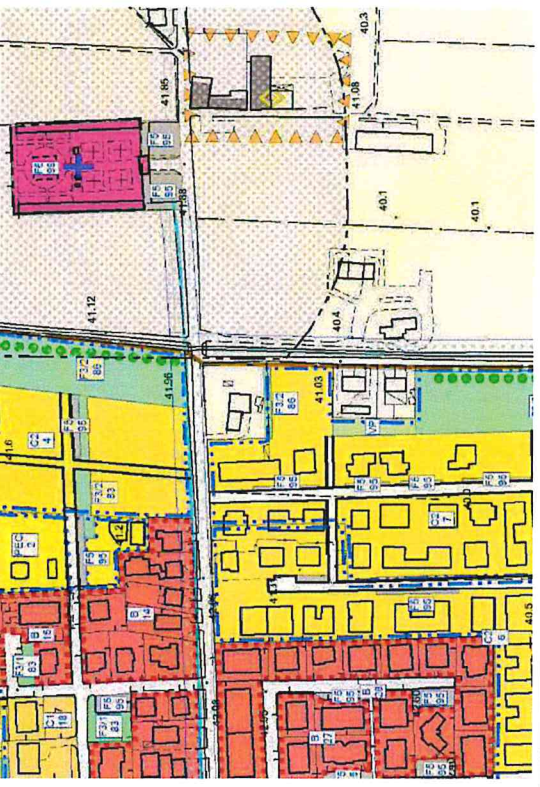
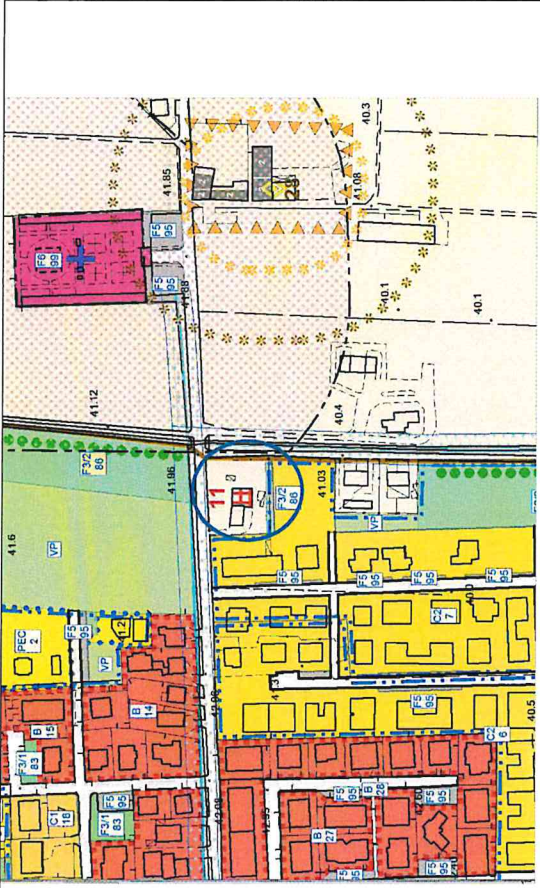
Ditta

Zanini Roberto

==== m²

Var. n. 1 del P.I.

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

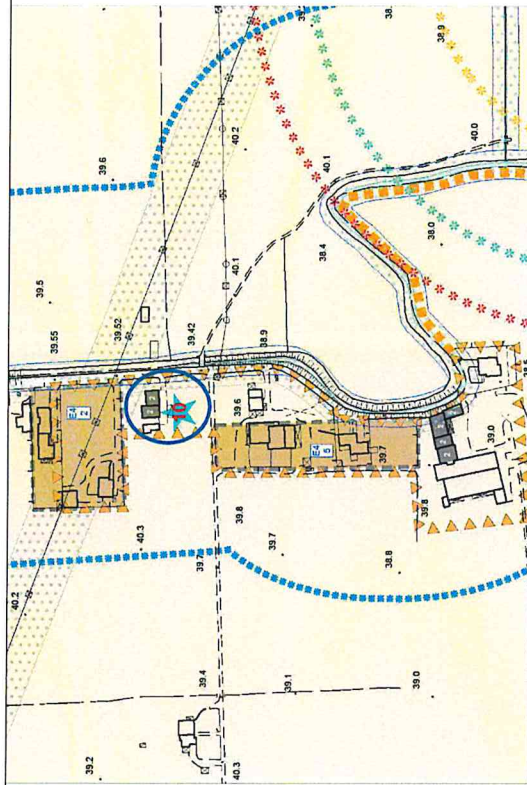
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
36	Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 800 m ³		
Ditta	Sperotto Monia	==== m ²	



37	Intervento puntuale residenziale per 136 m ³
-----------	---

Ditta

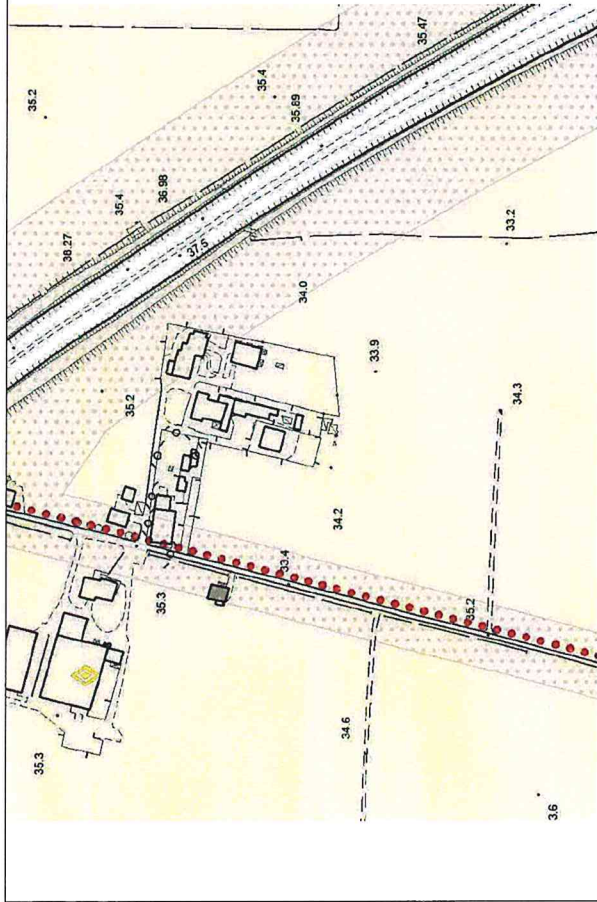
Genero Silvano



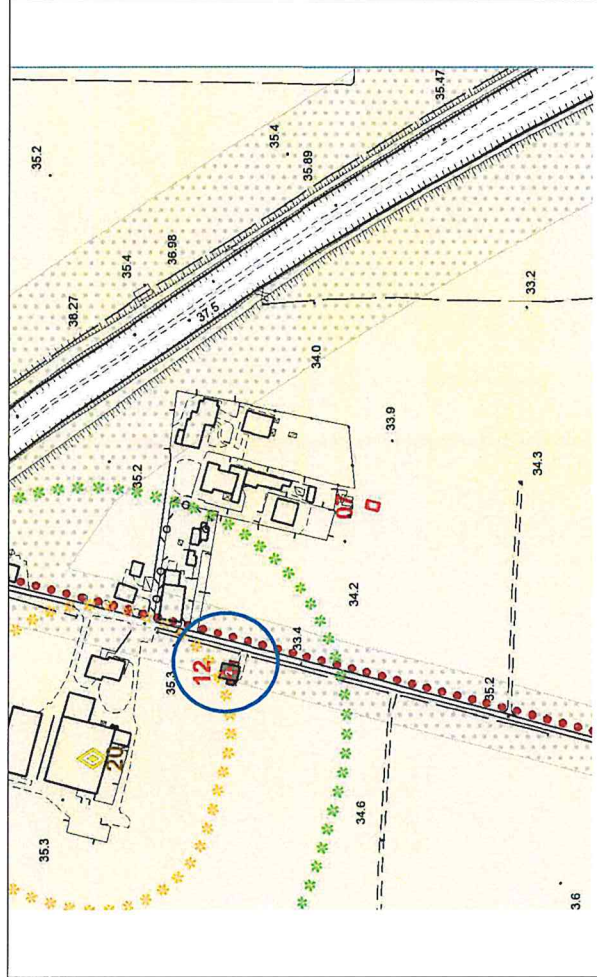
Var. n. 1 del P.I.

23 m²

Relazione programmatica var. 1 del P.I.



P.I. vigente



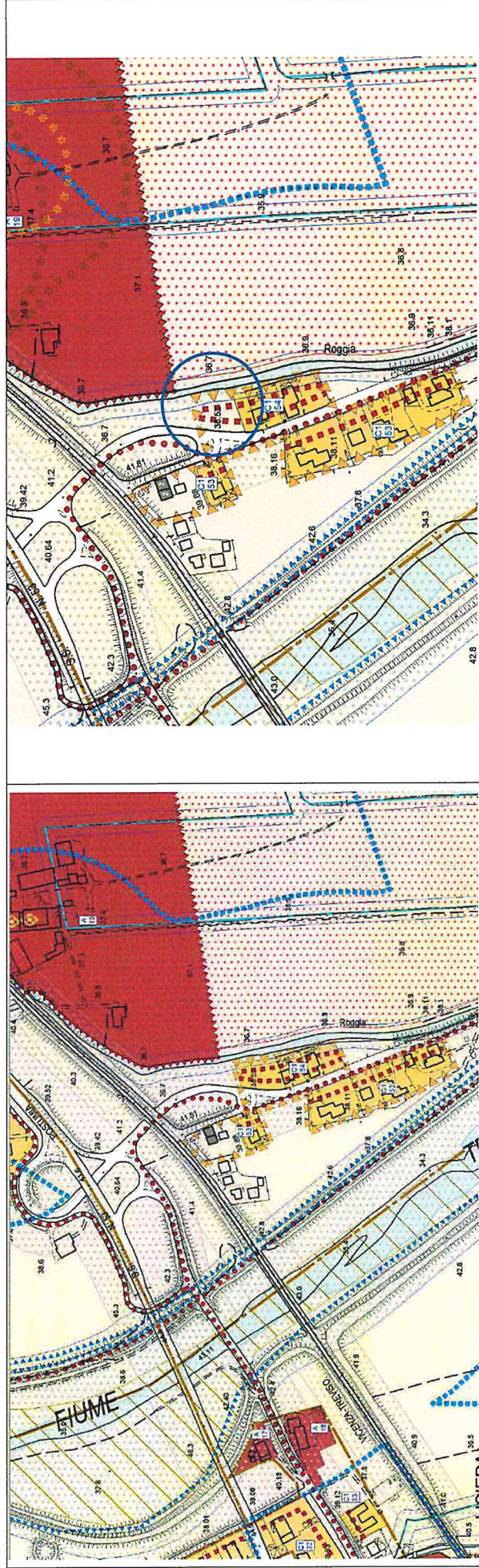
Var. n. 1 del P.I.

38 Annesso rustico non più funzionale e sua trasformazione a fini residenziali per 552 m³

Ditta Pegoraro Bertilla

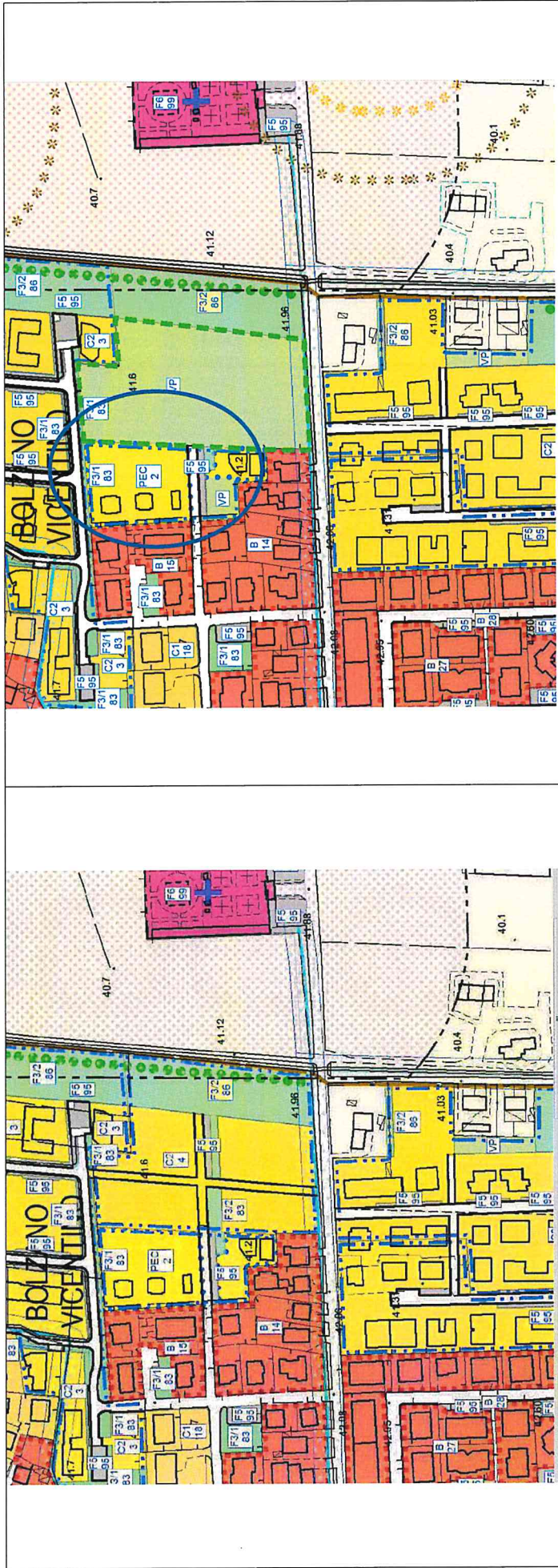
=== m²

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA PARTICOLAREGGIATA DELLE VARIANTI EX ART. 7 L.R. n. 4/15

		Var. n. 1 del P.I.	
01	Riconversione in zona agricola E di un'area individuata in Z.T.O. C1/54 residenziale della superficie di 1.062 m ²	===== m ²	
Ditta	Stella Ottilia e Elsa		



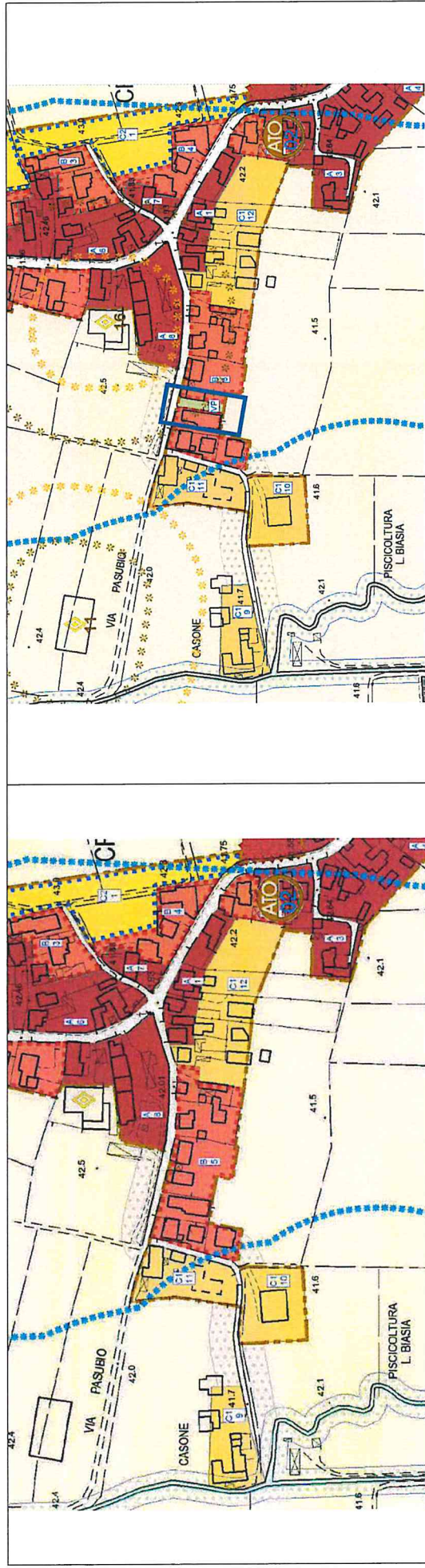
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.
02	Riconversione a verde privato (V.P.) di un'area individuata in Z.T.O. B 12 e B 17 residenziale della superficie rispettivamente 731 m ² e di 176 m ²	===== m ²
Ditta	Giaretta Bertilla, Gasparotto Sante e Renato	

		Var. n. 1 del P.I.	
03	Riconversione a verde privato (V.P.) di un'area individuata in Z.T.O. PEC 2 residenziale della superficie di 752 m ²	P.I. vigente	
Ditta	Giairetta Bertilla, Gasparotto Sante e Renato	===== m²	

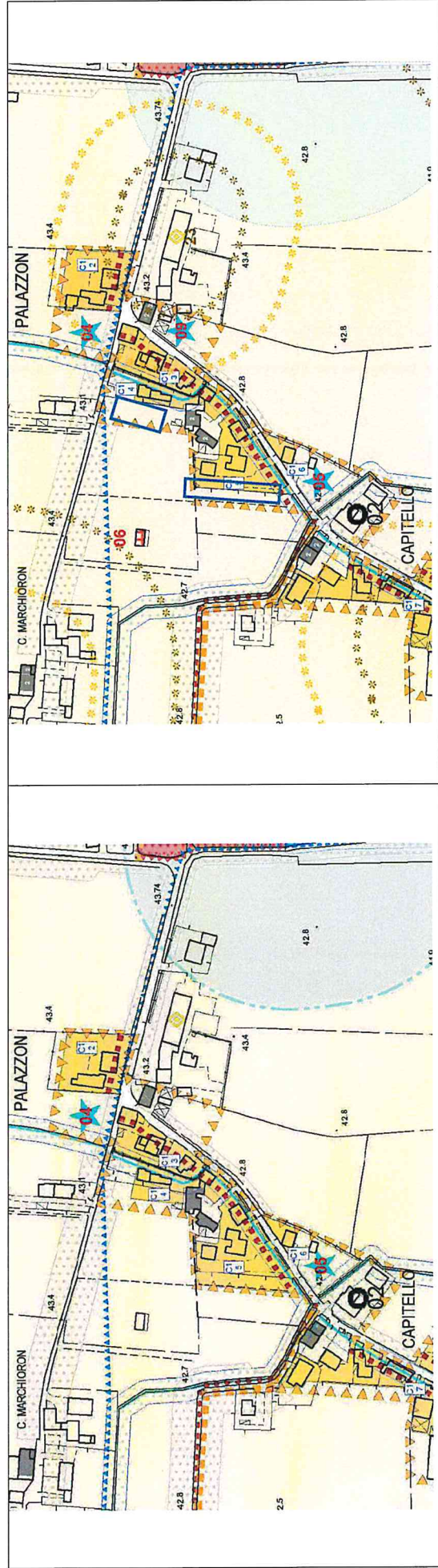


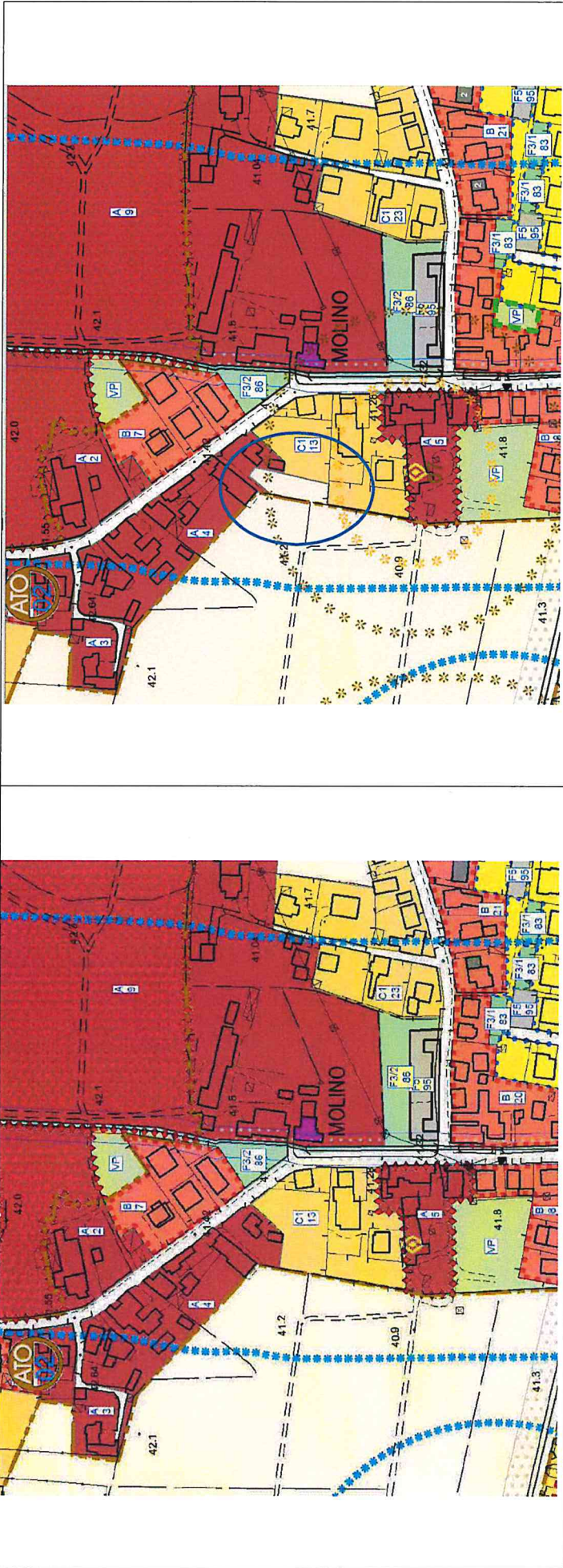
P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.
04	Riconversione a verde privato (V.P.) di un'area individuata in Z.T.O. C2/4 - F32 - F5 della superficie di 13.576 m ²	===== m ²
Ditta	Giaretta Bertilla, Gasparotto Sante e Renato	

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

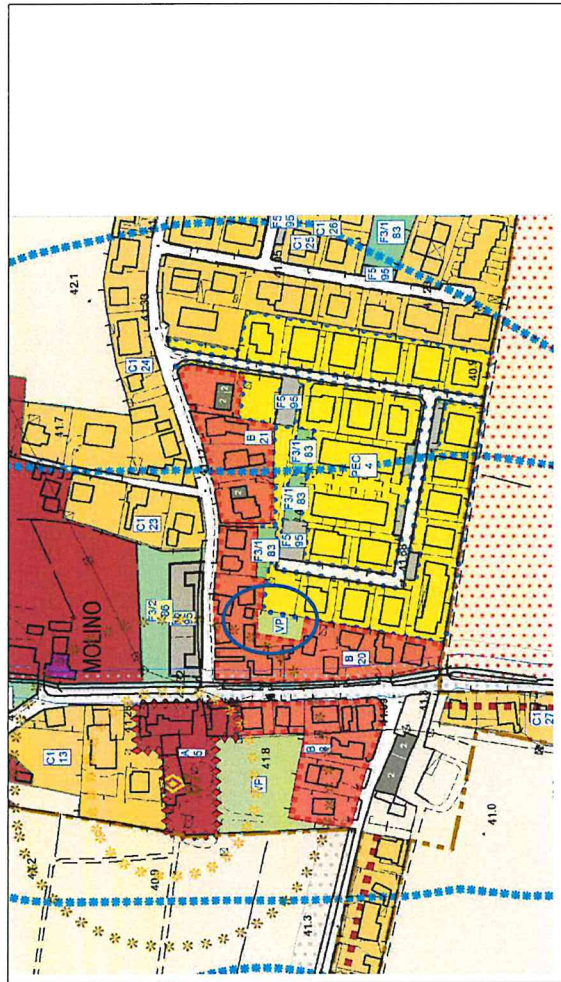
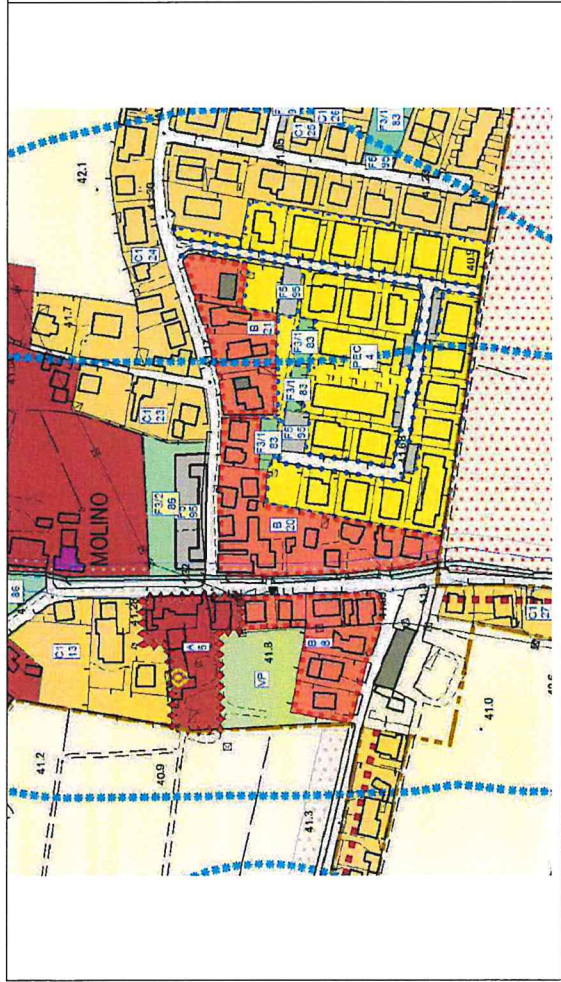
		P.I. vigente		Var. n. 1 del P.I.	
05	Riconversione a verde privato (V.P.) di un'area individuata in Z.T.O. B5 della superficie di 331 m ²				
Ditta	Cavazzin Franco				
				===== m ²	

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

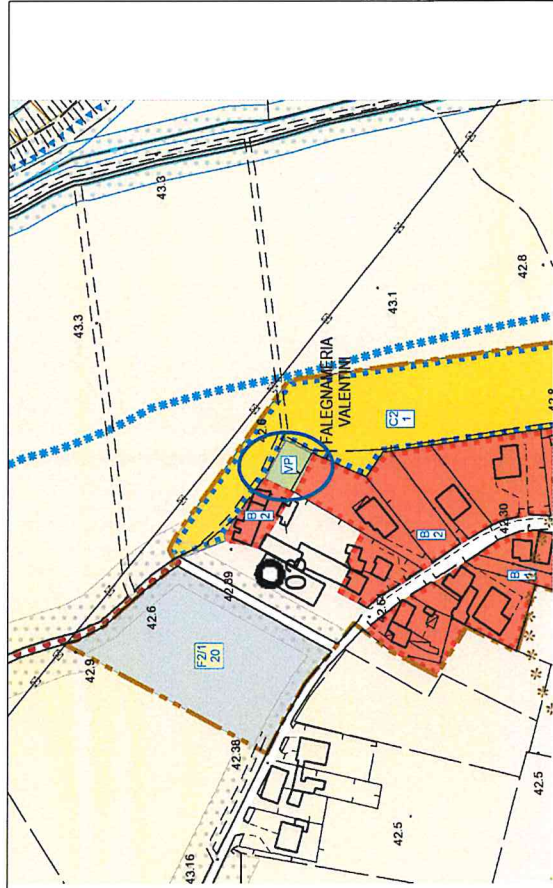
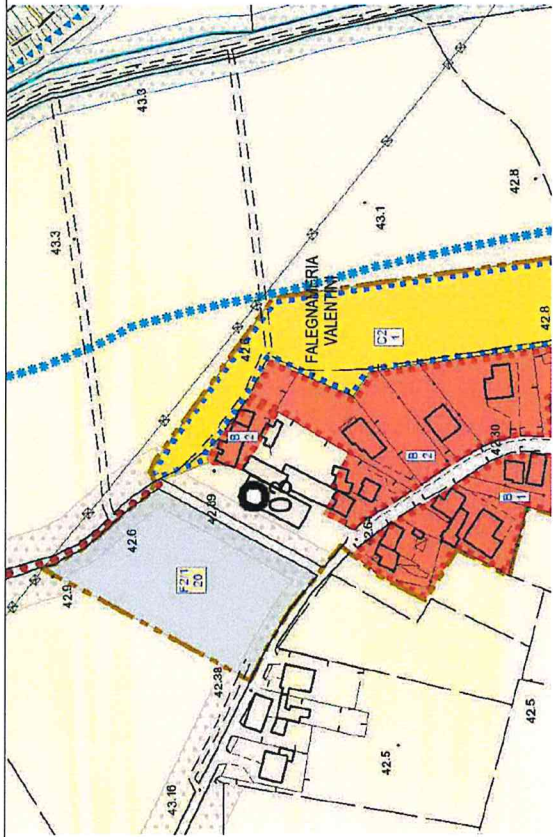
		Var. n. 1 del P.I.		
06	Riconversione in zona agricola E di un'area individuata in Z.T.O. C1/4 e C1/5 della superficie rispettivamente di 583 m ² e 1.277 m ²			===== m ²
Ditta	Zamberlan Giampietro			

		Var. n. 1 del P.I.	
07	Riconversione in zona agricola E di un'area individuata in Z.T.O. C1/13 e A14 della superficie rispettivamente di 548 m ² e 315 m ²	===== m ²	
Ditta	Cavazzin Igino		

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

		Var. n. 1 del P.I.	
		P.I. vigente	
08	Riconversione a verde privato (V.P.) di un'area individuata in Z.T.O. B20 della superficie di 455 m ²	Var. n. 1 del P.I.	
Ditta	Cabrellon Gianfranco	===== m²	

Relazione programmatica var. 1 del P.I.



P.I. vigente

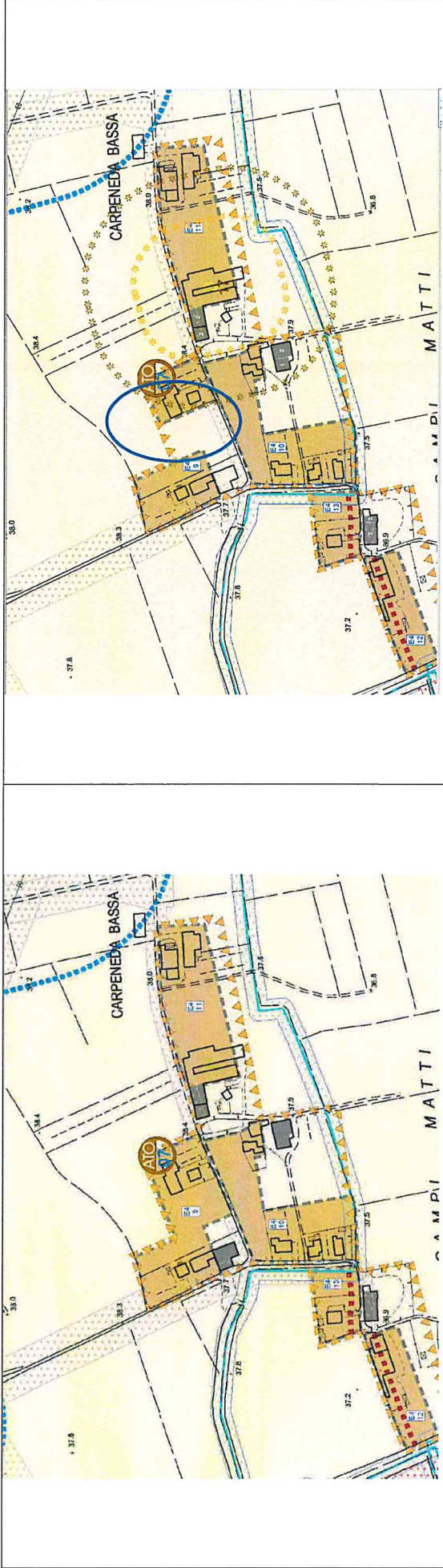
Var. n. 1 del P.I.

09 Riconversione a verde privato (V.P.) di un'area individuata in Z.T.O. B2 della superficie di 567 m²

Ditta

Fiori Dariana

===== m²

	
10	Riconversione in zona agricola E di un'area individuata in Z.T.O. E4/9 della superficie di 2.675 m ²
Ditta	Secondin Tommaso
Var. n. 1 del P.I.	
===== m ²	

SOMMARIO

1 - INTRODUZIONE GENERALE AI P.I.	1
2 - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL P.I.....	1
3 - CONTENUTI DEL P.I. - ART. 17 L.R. 11/04.....	1
4 - CONTENUTI OPERATIVI ED ELABORAZIONI DEL P.I. - ARTT. 17-40-41-43 L.R. 11/04.....	3
5 - ACCORDI PUBBLICO PRIVATO (ART. 6 L.R. 11/04)	6
6 - VARIAZIONI INTRODOTTE ALLE N.T.O.	6
Art. 9 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.)	7
Art. 15 - NORME A FAVORE DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE .	7
Art. 26 - ZONE A - RESIDENZIALI DEI NUCLEI STORICI	7
2 - <i>Nuclei e centri storici</i>	7
Art. 30 - NORME COMUNI ALLE ZONE PRODUTTIVE (ZONE D)	8
Art. 32 - SOTTOZONA D3 - Zona produttiva di riqualificazione.....	9
Art. 9 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.)	7
Art. 15 - NORME A FAVORE DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE .	7
Art. 25 - ZONE A - RESIDENZIALI DEI NUCLEI STORICI	7
2 - <i>Nuclei e centri storici</i>	7
Art. 29 - NORME COMUNI ALLE ZONE PRODUTTIVE (ZONE D)	8
Art. 32 - SOTTOZONA D3 - Zona produttiva di riqualificazione.....	9
7 - PROGRAMMAZIONE TEMPORALE	9
8 - PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO	10
9 – REGISTRO CREDITI EDILIZI	10
10 - SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMATA	11
11 - COMPATIBILITÀ IDRAULICA.....	12

Relazione programmatica var. 1 del P.I.

12 - COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	18
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA PARTICOLAREGGIATA DELLE VARIANTI IN GENERALE	20
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA PARTICOLAREGGIATA DELLE VARIANTI EX ART. 7 L.R. n. 4/15	57